

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 febbraio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 19.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie. (13R00021) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2012, n. 42.

Testo unico delle norme sul terzo settore. (13R00080) Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2012, n. 9.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015. (13R00065) Pag. 14

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 dicembre 2012, n. 26-101/Leg..

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10). (13R00034) Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2012, n. 0274/Pres..

Legge regionale n. 9/2007, articolo 95. Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). (13R00018) Pag. 17

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 49.

Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 «Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 «Norme in materia di unioni montane». (13R00093) Pag. 35

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2012, n. 61.

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008. (13R00104) Pag. 36





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 19.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 2° Suppl. del 28 dicembre 2012 al n. 52 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto e dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 gennaio 2013, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, così come contenuti nel disegno di legge n. 300 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) approvato dalla Giunta regionale in data 1° ottobre 2012.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati, alle spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.

3. Gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 1 sono integrati dalla nota di variazione allegata.

4. Per la sola durata temporale della presente legge, l'allegato delle spese obbligatorie e d'ordine, di cui al disegno di legge n. 300 approvato dalla Giunta regionale in data 1° ottobre 2012, è integrato dai capitoli 157318, 1613 10 e 162634, che consentono il trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento del servizio sanitario.

Art. 2.

Variazioni compensative

1. La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime possono essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 dicembre 2012

p. Il Presidente
Il Vice Presidente: Cavallera

13R00021



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2012, n. 42.

Testo unico delle norme sul terzo settore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria
Parte I del 12 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi

1. La Regione Liguria riconosce e valorizza la funzione di interesse generale dei soggetti del Terzo Settore quale espressione di partecipazione, solidarietà, libertà, pluralismo e mediazione sociale, in coerenza con i principi della Costituzione.

2. La Regione, in particolare, promuove lo sviluppo dei soggetti del Terzo Settore salvaguardandone l'autonomia, favorendo il loro apporto all'esercizio della funzione sociale, alla realizzazione di servizi e interventi e al conseguimento di finalità sociali, civili, educative e culturali.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente testo unico, in coerenza e in applicazione della normativa nazionale vigente, ha ad oggetto:

- a) il riordino e la revisione delle norme regionali in materia di Terzo Settore;
- b) l'individuazione delle modalità di esercizio della rappresentatività dei soggetti del Terzo Settore;
- c) la definizione delle modalità per l'accreditamento dei servizi e dei presidi sociali;
- d) l'individuazione di modelli di relazione pubblico/privato senza finalità di profitto, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico, si intende per:

- a) attività produttive e marginali: le attività così come definite dal decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995 (Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato);

- b) bilancio o rendiconto delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale: documenti contabili redatti sulla base di schemi tipo approvati dalla Giunta regionale;

- c) soggetti del Terzo Settore: i soggetti indicati nel titolo II del presente testo unico;

- d) attività di utilità sociale: attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, esplesate nei settori sociale, sociosanitario, educativo, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo;

- e) clausole sociali: condizioni relative all'esecuzione di contratti che individuano, anche attraverso reti, azioni tese in generale a fornire risposte ad esigenze sociali, a mettere a disposizione servizi e interventi aventi contenuto o rilevanza sociali nonché a promuovere inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati;

- f) capitale sociale diffuso: l'insieme delle relazioni interpersonali formali ed informali essenziali anche per il funzionamento di società complesse ed altamente organizzate, per la promozione della coesione sociale, della giustizia, del benessere e della prosperità economica.

TITOLO II

SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Art. 4.

Soggetti del Terzo Settore

1. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, per le finalità di cui al presente testo unico e in coerenza con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):


- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni di promozione sociale;
- c) le cooperative sociali;
- d) le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;
- e) le società di mutuo soccorso.

2. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, solo se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale, anche:

- a) le fondazioni;
- b) gli istituti di patronato;
- c) gli enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipano, sulla base del principio di sussidiarietà e secondo le modalità previste dalle norme sulle procedure della programmazione regionale e locale, all'esercizio delle funzioni sociali pubbliche di programmazione, progettazione e attuazione nonché di coordinamento di interventi nei settori in cui essi operano.

4. La Regione riconosce il valore di reti di collaborazione tra soggetti anche diversi iscritti al Registro regionale di cui all'art. 13.



Art. 5.

Organizzazioni di volontariato

1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e successive modificazioni ed integrazioni, ossia gli organismi dotati di autonomia giuridica e amministrativa, liberamente costituiti al fine di svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito, verso terzi, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Nella prestazione del servizio l'organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attività volontaria dei propri associati, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previamente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

5. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di fini di lucro;
- b) la democraticità della struttura, desumibile anche dal rapporto fra il numero dei componenti dell'organo direttivo e il numero degli associati;
- c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi;
- e) i loro obblighi e diritti;
- f) l'obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- g) le modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto da parte dell'assemblea degli aderenti.

6. Le organizzazioni di volontariato assicurano i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 13, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, delle forme di

flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

8. Fermo restando il carattere prevalente e determinante dei volontari, di cui al comma 2, le organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge n. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

9. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ovvero in strutture private.

10. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

11. La Regione riconosce il valore delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale a rete presenti con proprie articolazioni territoriali autonome. L'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale può estendersi alle articolazioni territoriali autonome aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine l'istanza di iscrizione disciplinata all'art. 17 è corredata dall'elenco delle rispettive articolazioni territoriali e sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle singole articolazioni.

Art. 6.

Associazioni di promozione sociale

1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ossia le associazioni, i movimenti e i gruppi aventi i requisiti di cui ai commi seguenti, che operano senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona umana e costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore dei loro associati o di terzi.



2. Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 383/2000, non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati. Non sono, altresì, considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Possono essere iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 13 esclusivamente le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto avente data certa, nel quale è indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione e l'oggetto sociale;

b) l'assenza di fini di lucro e la previsione che eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;

c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

d) l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;

e) le modalità di scioglimento dell'associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo l'eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale.

4. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con cui viene stipulata la convenzione medesima.

6. Per espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui al titolo IV, i lavoratori, che facciano parte di associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 13, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

7. Nelle sedi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale è consentita l'apertura e l'esercizio di un punto di somministrazione, riservato ai soci, di alimenti e bevande secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e locali che disciplinano tali attività.

8. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi, eredità e donazioni;

b) contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

d) proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

9. La Regione riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale a rete, presenti con proprie articolazioni territoriali autonome. L'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale può estendersi alle articolazioni territoriali autonome aventi i requisiti di cui alla legge n. 383/2000. A tal fine l'istanza di iscrizione disciplinata all'art. 17, comma 1, è corredata dall'elenco delle rispettive articolazioni territoriali, sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle singole articolazioni.


Art. 7.

Cooperative sociali.

1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le cooperative sociali, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modificazioni ed integrazioni, le quali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate



2. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli ulteriori soggetti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri assunto ai sensi del medesimo art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le persone svantaggiate di cui al comma 2 devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali.

5. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme relative agli specifici settori in cui le stesse cooperative operano.

Art. 8.

Imprese sociali diverse dalle cooperative sociali

1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), ossia tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e in assenza di scopo di lucro, e che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 155/2006.

Art. 9.

Società di mutuo soccorso

1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le associazioni di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le società di mutuo soccorso partecipano all'esercizio della funzione sociale, valorizzando il capitale sociale delle comunità locali di appartenenza, quali soggetti specificamente votati alla solidarietà e alla mutualità nell'ambito delle formazioni sociali di cui costituiscono espressione.

3. I processi e i provvedimenti relativi alla programmazione e progettazione sociale locale valorizzano il ruolo delle società di mutuo soccorso anche attraverso progetti sperimentali di impegno di tali soggetti in patti di sussidiarietà ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31.

4. La tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso è disciplinata dalla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Fondazioni con prevalenti finalità sociali

1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le fondazioni disciplinate dal codice civile, il cui statuto preveda, in via prevalente anche se non esclusiva, finalità sociali di interesse generale.

2. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 25 e 27 del codice civile e della legge regionale 1° marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.


Istituti di patronato con prevalenti finalità sociali

1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore gli istituti di patronato e di assistenza sociale disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui statuto preveda, in via prevalente anche se non esclusiva, finalità sociali di interesse generale ulteriori rispetto alla mera erogazione di servizi per gruppi predefiniti di individui.

Art. 12.

Enti e organismi facenti capo alle confessioni religiose con prevalenti finalità sociali

1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese in attuazione dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, il cui statuto preveda, in via prevalente anche se non esclusiva, finalità sociali di interesse generale.



TITOLO III

REGISTRO REGIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 13.

Registro regionale del Terzo Settore

1. È istituito presso la Regione il Registro regionale del Terzo Settore, suddiviso in specifiche sezioni, così denominate:

- a) sezione delle organizzazioni di volontariato;
- b) sezione delle associazioni di promozione sociale;
- c) sezione delle cooperative sociali con parte dedicata alle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;
- d) sezione delle società di mutuo soccorso;
- e) sezione delle fondazioni con prevalenti finalità sociali;
- f) sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali;
- g) sezione degli enti e organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese con prevalenti finalità sociali.

2. Possono presentare istanza di iscrizione nella corrispondente sezione del Registro i soggetti del Terzo Settore aventi sede legale in Liguria, che risultino, ad esclusione delle cooperative sociali e delle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali, costituiti ed effettivamente operanti da almeno un anno.

3. La verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro avviene attraverso controlli a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'iscrizione di un soggetto in una sezione del Registro regionale di cui al presente testo unico è incompatibile con l'iscrizione nelle altre sezioni dello stesso Registro.

5. La Regione provvede alla pubblicazione annuale del Registro regionale nel sito web della Regione Liguria.

6. La Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, valorizzano il Registro regionale e la Banca dati del Terzo Settore di cui all'art. 41 per la stipula di contratti, convenzioni e patti con le organizzazioni del Terzo Settore, per la concessione di incentivi e agevolazioni e, in genere, quali strumenti per l'esercizio delle proprie funzioni con riferimento ai valori sociali e per la promozione del capitale sociale diffuso nei territori di competenza.

Art. 14.

Disposizioni specifiche per la sezione delle organizzazioni di volontariato

1. Il bilancio o rendiconto delle organizzazioni di volontariato indica separatamente, in due distinte voci, le attività prevalenti e le attività commerciali e produttive marginali, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 8, comma 4, della legge n. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le organizzazioni di volontariato con bilancio complessivo annuale inferiore ad € 10.000,00 sono tenute alla predisposizione del solo rendiconto. La Giunta regionale, ove necessario, provvede alla revisione di tale importo.

Art. 15.

Disposizioni specifiche per la sezione delle cooperative sociali

1. La sezione delle cooperative sociali si articola nelle seguenti parti:

- a) parte «A», nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi;
- b) parte «B», nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) parte «C», nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali;
- d) parte «D», nella quale sono iscritte le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali.

2. Le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi e che siano anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere, a richiesta, iscritte contemporaneamente nelle parti «A» e «B», purché il loro statuto preveda espressamente entrambe le finalità.

Art. 16.

Disposizioni specifiche per la sezione delle associazioni di promozione sociale e la sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali

1. La sezione del Registro relativa alle associazioni di promozione sociale è suddivisa in due parti così distinte:

- a) parte «A», nella quale sono iscritte le associazioni operanti a livello regionale o infra-regionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 383/2000;
- b) parte «B», nella quale sono iscritte le articolazioni territoriali delle associazioni iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e i circoli a esse affiliati. Ai fini dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al Registro nazionale e idonea documentazione in cui siano indicate le attività svolte nel territorio ligure, le sedi operative, i responsabili delle cariche associative, le modalità di formazione e di approvazione del bilancio o rendiconto.



2. Nella sezione degli istituti di patronato con finalità di rilevanza sociale sono iscritte le sole articolazioni regionali degli istituti di patronato, ancorché non dotate di propria soggettività giuridica, il cui statuto preveda, anche se non in via esclusiva, finalità di rilevanza sociale ai sensi dell'art. 11.

Art. 17.

Procedimento per l'iscrizione nel Registro regionale

1. L'iscrizione nel Registro regionale avviene a seguito della presentazione alla Regione, da parte dei soggetti interessati, di apposita istanza.

2. L'istanza è sottoscritta in originale dal legale rappresentante ed è corredata:

a) dall'atto costitutivo avente data certa, prodotto in originale o copia autenticata;

b) dallo statuto, prodotto in originale o copia autenticata;

c) dal bilancio o rendiconto relativo all'ultimo anno di attività, da cui risulti, in particolare, la distinzione delle diverse fonti di entrata;

d) da un'autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 76 del decreto d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente la dichiarazione della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

3. L'iscrizione nel Registro, nella sezione di competenza, avviene entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo parere della Commissione competente di cui all'art. 19, da fornirsi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende come positivamente espresso.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, quando si renda necessaria la richiesta di chiarimenti o integrazioni.

5. L'istanza non integrata ai sensi del comma 4 non viene sottoposta alla Commissione competente per l'espressione del parere e si intende rigettata.

6. L'iscrizione al Registro costituisce presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dal presente testo unico con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e per poter accedere ai contributi previsti dal presente testo unico.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, ai fini di semplificazione, appositi schemi tipo per l'istanza di iscrizione, il bilancio o rendiconto, l'autocertificazione di cui al comma 2 ed il formulario predisposto per contenere ulteriori informazioni.

Art. 18.

Aggiornamento e cancellazione dal Registro regionale

1. La modifica dell'iscrizione nel Registro regionale può essere richiesta in ogni momento dai soggetti interessati.

2. I soggetti iscritti devono comunque comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione dello statuto e di quanto contenuto nell'autocertificazione di cui all'art. 17, comma 2.

3. La perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta la cancellazione dal Registro.

4. La cancellazione avviene previo parere vincolante della Commissione competente ai sensi dell'art. 19, fatto salvo il riacquisto dei requisiti di legge entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, e viene comunicata al soggetto interessato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 56/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

Commissioni del Terzo Settore

1. Per ciascuna sezione del Registro regionale è istituita, presso la Regione, una Commissione, che opera a titolo gratuito e senza rimborso spese.

2. Le singole Commissioni sono composte da:

a) l'Assessore competente con funzioni di Presidente o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;

c) tre membri, indicati dall'Organismo associativo unitario di rappresentanza di cui all'art. 24, esperti nello specifico settore della sezione del Registro.

3. Le Commissioni possono avvalersi del supporto tecnico-professionale e gratuito di esperti nelle materie di competenza, individuati in un apposito elenco preventivamente dalle stesse approvato.

4. Le singole Commissioni, almeno una volta l'anno, sono tenute a incontrare le organizzazioni sindacali sulle tematiche relative alla tutela del lavoro.

5. Le funzioni di segreteria relative alle Commissioni di cui al presente articolo sono garantite dalla competente struttura regionale.

Art. 20.

Attività delle Commissioni del Terzo Settore

1. Ciascuna Commissione, per quanto di sua competenza:

a) esprime il proprio parere in merito:

1) alle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione nel Registro regionale;

2) a specifici quesiti, proposti dall'ufficio competente;

3) agli schemi tipo di cui all'art. 17, comma 7;



b) predisporre convenzioni-tipo da sottoporre agli enti interessati;

c) promuove iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività del Terzo Settore, anche tramite raccolta e aggiornamento di dati e documenti;

d) elabora proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

e) promuove iniziative finalizzate alla diffusione di notizie e informazioni relative al Terzo Settore, avvalendosi di strumenti anche telematici.

Art. 21.

Soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro regionale e operanti nell'ambito della protezione civile

1. I soggetti del Terzo Settore, iscritti al Registro regionale, che operano nell'ambito della protezione civile, con compiti di soccorso e assistenza alla popolazione nonché di previsione, prevenzione ed intervento in caso di eventi calamitosi di origine naturale od antropica, inclusi gli incendi boschivi, devono accreditarsi presso un apposito elenco istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile. In tale elenco possono confluire i gruppi e le unità d'intervento comunali ed intercomunali di protezione civile ed antincendio boschivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile), i coordinamenti provinciali del volontariato ligure, nonché le strutture di coordinamento e le componenti volontaristiche delle organizzazioni di livello nazionale partecipanti alla Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile).

2. La Giunta regionale disciplina le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui al comma 1.

3. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è condizione per l'applicazione delle disposizioni di cui al capo V della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni previste dalla normativa regionale per il volontariato in materia di antincendio boschivo.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA FUNZIONE SOCIALE, CONVENZIONI, AFFIDAMENTI

Capo I

PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA FUNZIONE SOCIALE

Art. 22.

Partecipazione alla funzione sociale

1. I soggetti del Terzo Settore partecipano all'esercizio della funzione sociale secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato di servizi, tramite gli Organismi associativi unitari di rappresentanza regionale e territoriali di cui all'art. 24.

Art. 23.

Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore

1. È istituito presso la Regione Liguria il Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore, che opera a titolo gratuito e senza rimborso spese, quale strumento di confronto in merito alla programmazione che abbia ricadute sul Terzo Settore.

2. Le modalità di composizione e funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

Art. 24.

Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore

1. Per le finalità di cui al presente titolo, la Regione, gli enti locali e gli enti del Settore regionale allargato di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni riconoscono all'Organismo associativo unitario regionale ed agli Organismi associativi unitari territoriali la rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore in relazione alla dimensione territoriale e al livello, regionale o sub regionale, di esercizio delle funzioni sociali per cui la rappresentanza è esercitata.


2. La Giunta regionale definisce la dimensione territoriale degli Organismi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale riconosce gli Organismi di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) adesione all'Organismo associativo, effettuata direttamente o attraverso le rispettive associazioni di categoria o di appartenenza, che ne abbiano la rappresentanza, di almeno il 51 per cento dei soggetti iscritti alle singole sezioni del Registro regionale di cui all'art. 13;

b) democraticità della struttura dell'Organismo associativo, rilevabile dalla presenza in statuto di disposizioni che prevedano:

1) criteri per l'accesso, che consentano l'adesione di tutti i soggetti iscritti al Registro regionale;



- 2) forme di elettività degli organi associativi;
- 3) modalità di formazione delle deliberazioni associative;
- 4) indipendenza dell'Organismo rispetto ai partiti politici;
- 5) trasparenza nei confronti degli associati, anche tramite previsione di strumenti di informazione da parte degli organi associativi;
- 6) forme di controllo da parte degli associati;
- 7) proporzionalità delle quote associative alle effettive capacità dei soci di contribuire ai costi di gestione dell'Organismo associativo.

4. Gli Organismi associativi di cui al comma 1 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 25.

Partecipazione del Terzo Settore alla programmazione regionale

1. La Regione riconosce come parte sociale i soggetti del Terzo Settore e promuove forme di consultazione attraverso gli Organismi associativi di rappresentanza di cui all'articolo 24, ai fini della partecipazione alla programmazione regionale, anche in materia di servizi alla persona.

2. In particolare, ai sensi del Piano Sociale Integrato Regionale di cui alla legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni, gli Ambiti e i Distretti sociosanitari, per quanto di competenza socio-sanitaria, nonché le Aziende sanitarie locali, riconoscono il Terzo Settore quale soggetto che concorre alla programmazione e alla progettazione dei Piani e Programmi, nonché alla realizzazione degli interventi indicati nei piani stessi.

3. I comuni, gli Ambiti e i Distretti sociosanitari, per quanto di competenza socio-sanitaria, le Aziende sanitarie locali, adottano strumenti funzionali e innovativi di regolazione del rapporto di affidamento dei servizi alla persona, privilegiando, nel rispetto della normativa e dei principi nazionali e comunitari, i soggetti del Terzo Settore.

4. La Regione individua in collaborazione con gli enti locali e le Aziende sanitarie locali, con l'apporto del Terzo Settore, metodi e procedure per la valutazione delle proposte presentate, di cui al presente articolo, che consentano di rilevare, oltre alle condizioni di miglior vantaggio economico, anche ulteriori elementi quali:

- a) formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- b) modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
- c) strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- d) strumenti di comunicazione e trasparenza per l'informazione e la tutela degli utenti, quali, ad esempio, carta dei servizi, bilancio sociale;
- e) appropriatezza rispetto agli specifici problemi sociali del territorio ed alle risorse sociali della comunità.

Art. 26.

Raccordo dell'attività dei soggetti del Terzo Settore con le attività di formazione professionale)

1. La Regione riconosce l'importanza della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori dei soggetti del Terzo Settore, sostenendola, ove possibile, anche mediante l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari. La Regione provvede, altresì, alla rilevazione e all'analisi di nuovi profili professionali.

2. La Regione promuove il raccordo tra i soggetti operanti nel settore della formazione di cui alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni e i soggetti del Terzo Settore, in armonia con quanto previsto dal titolo II, capo III, sezione VI, della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27.

Raccordo dell'attività delle cooperative sociali con le politiche attive del lavoro

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal titolo III, capo IV, della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, riconosce, ai sensi dell'art. 45, comma 1, della Costituzione, le cooperative sociali e le imprese sociali quali soggetti privilegiati per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate allo sviluppo di nuova occupazione:


- a) nel settore dei servizi sociosanitari e educativi;
- b) a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

2. La Giunta regionale definisce le modalità attuative delle politiche di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso ad altri soggetti istituzionali nonché ad enti del settore regionale allargato di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28.

Azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale

1. La Regione Liguria, gli enti locali e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso i Distretti nell'ambito delle eventuali deleghe di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgono le proprie funzioni sociali riconoscendo, valorizzando e sostenendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali nell'attuazione della funzione sociale pubblica attraverso lo svolgimento di at-



tività di interesse generale, anche mediante forme di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle proprie funzioni, favoriscono e sostengono, ai sensi dell'art. 1, comma 18, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo nel loro volontario impegno nella funzione sanitaria e sociosanitaria, in attuazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona ed in attuazione dell'art. 118 della Costituzione.

3. Le azioni istituzionali di cui ai commi 1 e 2 si realizzano principalmente attraverso patti di sussidiarietà nella forma degli accordi di diritto pubblico di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, così come definiti dagli articoli 30 e 31.

Art. 29.

Azioni e patti per la facilitazione dell'impegno dei privati in attività sociali di interesse generale

1. Le azioni di facilitazione dei privati, aventi o non aventi finalità di profitto, alle cui iniziative venga riconosciuta utilità sociale, consistono nella messa a disposizione di informazioni, nell'instaurazione di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi sociali pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di agevolazione di tali autonome iniziative che non comporti l'attribuzione di fondi o di altre utilità economiche da parte delle Amministrazioni.

Art. 30.

Azioni e patti per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale

1. Le azioni per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto, iscritti nelle competenti sezioni del Registro regionale di cui all'art. 13, nell'esercizio della funzione sociale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, consistono nella messa a disposizione, da parte della Regione, degli enti locali, degli enti del settore regionale allargato di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte dell'impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale.

2. Per accedere al sostegno istituzionale, l'impegno partecipativo di cui al comma 1 deve prevedere la messa a disposizione da parte dei privati senza finalità di profitto di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30 per cento delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto.

3. L'impegno di cui al comma 1 è formalizzato attraverso accordi di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, quali accordi endoprocedimentali ovvero sostitutivi del provvedimento finale di concessione dei benefici di cui al comma 1. È esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di utilità economiche sostanzialmente riconducibili a corrispettivi per la fornitura di servizi o di beni o a trasferimenti connessi alla concessione di pubblici servizi.

4. L'entità dei contributi di cui al presente articolo, evidenziati in un dettagliato piano economico-finanziario, non può superare il 70 per cento del valore economico complessivo del progetto oggetto di accordo e, comunque, quanto necessario al fine della mera compensazione degli oneri che il partner privato assume, in conformità alla decisione CE del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE) e successive modifiche. Tali contributi vanno attribuiti nel rispetto delle indicazioni date dalla predetta decisione e, in particolare, devono essere definiti nel loro importo massimo al momento della stipula dell'accordo, che deve prevedere anche la verifica ex post delle attività svolte e dei flussi economico-finanziari effettivamente realizzatisi, con garanzia della eventuale restituzione di quanto anticipato in eccesso rispetto allo squilibrio accertato fra i costi sostenuti e gli eventuali ricavi a qualsiasi titolo conseguiti e con restituzione integrale nel caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al comma 2.

Art. 31.

Procedimenti per la conclusione di patti di sussidiarietà

1. L'individuazione dei partner nei patti di sussidiarietà di cui agli articoli 28, 29 e 30 e comunque l'attribuzione di qualsiasi tipo di utilità economica avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica, preferibilmente nell'ambito dei processi di programmazione e progettazione sociale locale partecipata, nel rispetto delle norme di cui all'art. 12, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali procedure, che escludono erogazioni non collegate all'autonoma realizzazione di specifici obiettivi attraverso interventi o servizi, sono, preferibilmente, di tipo non competitivo e sono caratterizzate dal consenso dei soggetti partecipanti acquisito tramite evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II

CONCESSIONI, APPALTI E ACCREDITAMENTO

Art. 32.

Affidamento di servizi sociali

1. L'affidamento dei servizi sociali avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale in tema di servizi pubblici locali e dei principi di sussidiarietà, trasparenza, pubblicità, economicità.



2. L'affidamento avviene secondo modalità appropriate rispetto alla natura ed alle caratteristiche del servizio e nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, nelle forme dell'accreditamento ai sensi dell'art. 33, della concessione o dell'appalto, ferma restando la natura di settore escluso dall'ambito di applicazione del codice degli appalti stabilita dall'allegato II B dell'art. 20 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'affidamento di cui al comma 1 avviene, qualora le caratteristiche del servizio lo consentano, preferibilmente attraverso l'attribuzione del servizio nella sua totalità, allo scopo di ottimizzare la prestazione dello stesso nei confronti della collettività.

4. In considerazione della specificità della materia dei servizi sociali, le procedure di affidamento di cui al comma 1 valorizzano, nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria, anche gli elementi qualitativi dell'offerta, con particolare riferimento agli aspetti che caratterizzano la gestione e la sua qualità, tenendo conto dei contenuti dei progetti che prevedano sinergie con la rete dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

5. La Giunta regionale definisce schemi tipo relativi agli accordi di cui al presente capo.

Art. 33.

Accreditamento dei servizi e dei presidi sociali

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, ai fini della promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, i soggetti del Terzo Settore possono divenire fornitori di servizi pubblici attraverso il processo di accreditamento previsto dall'art. 48 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accreditamento per i servizi ed i presidi è di competenza dei comuni singoli o associati a livello distrettuale ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i Distretti in cui è articolato il Comune di Genova, l'accreditamento è di competenza del Comune capoluogo per il proprio territorio e dei restanti diversi comuni associati nei rispettivi Distretti.

3. La Giunta regionale, in collaborazione con il Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore istituito ai sensi dell'art. 23, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce le tipologie di servizi sociali accreditabili, i relativi standard quantitativi e qualitativi, i contenuti fondamentali dell'accordo di accreditamento e quelli relativi al rapporto contrattuale di cui al presente articolo, nonché le modalità relative alla presa in carico professionale degli utenti al fine di assicurare che la loro ammissione al

servizio avvenga nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per l'integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 328/2000 con la garanzia della tutela dei loro diritti, della costante adeguatezza e della qualità dei servizi.

4. L'accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato ed è condizionato al rispetto dell'accordo di accreditamento, al permanere in capo al titolare del servizio dei requisiti previsti dalle leggi e dalle altre norme nazionali e regionali e all'adesione dello stesso soggetto accreditato alle variazioni dell'accordo di accreditamento ritenute opportune da parte del soggetto pubblico.

5. In nessun caso l'accreditamento comporta l'automatica assunzione di oneri economici da parte delle Amministrazioni interessate; esse possono stipulare specifici accordi contrattuali con i soggetti accreditati, al fine di porre in tutto o in parte il costo del servizio a loro carico.

6. Gli accordi contrattuali vengono stipulati previa procedure ad evidenza pubblica non competitive con tutti i soggetti già accreditati che ne facciano richiesta, senza indicare volumi predefiniti di prestazioni erogabili; definiscono nel dettaglio gli obblighi di pubblico servizio e prevedono altresì l'applicazione di tariffe standard, differenziate in rapporto alle caratteristiche dei servizi e del territorio, che i soggetti stipulanti si impegnano a praticare alla generalità degli utenti.


7. Gli accordi contrattuali prevedono anche, in capo ai soggetti erogatori, l'obbligo di praticare agli utenti presi in carico dal Servizio sociale pubblico tariffe differenziate da questo stabilite in relazione alle diverse situazioni economico-sociali, con assunzione, in tal caso, da parte dell'ente pubblico della differenza rispetto alla tariffa standard e ferma restando la permanenza del rischio imprenditoriale in capo al soggetto accreditato per la quota a carico degli utenti.

8. Il controllo della spesa pubblica in rapporto alle disponibilità finanziarie avviene attraverso l'autorizzazione per l'ammissione al servizio degli utenti presi in carico.

Art. 34.

Clausole sociali e misure di incentivazione agli enti locali per le cooperative sociali

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 69 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, di cui all'art. 25 della legge regionale n. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono inserire negli affidamenti, di qualunque importo, delle forniture di beni e di servizi e della realizzazione di opere e lavori pubblici, clausole sociali quali modalità di esecuzione dei contratti, anche al fine della promozione dell'inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio o, comunque, di debolezza o fragilità sociale.



2. I disciplinari di gara prevedono, al fine della scelta del soggetto aggiudicatario, una congrua valutazione delle proposte di clausole sociali, fermo restando il divieto previsto dall'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I capitolati prevedono idonee modalità di verifica della corretta attuazione delle clausole sociali in sede di esecuzione del contratto.

4. La Regione può promuovere e sostenere gli enti locali e gli altri enti pubblici infraregionali, compresi quelli economici, che riservano alle cooperative sociali di tipo «B» quote dell'importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35.

Affidamenti per la fornitura di beni e servizi a cooperative sociali di tipo «B»

1. La Regione Liguria e gli enti del settore regionale allargato, di cui all'art. 25 della legge regionale n. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, destinano, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative sociali di tipo «B» una quota pari ad almeno il 5 per cento delle forniture di beni o di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. A tal fine possono individuare specifiche categorie merceologiche e di servizi, anche caratterizzate da elevato contenuto professionale, ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al comma 1.

TITOLO V

NORME DI INCENTIVAZIONE E AGEVOLAZIONE DEL TERZO SETTORE

Art. 36.

Norme di incentivazione e di agevolazione del Terzo Settore

1. La Regione sostiene e promuove l'attività dei soggetti del Terzo Settore anche attraverso gli interventi e gli incentivi previsti dal presente testo unico.

2. La Regione individua modalità e criteri attuativi delle iniziative a sostegno del Terzo Settore, sulla base delle disponibilità annuali di bilancio.

Art. 37.

Nuova destinazione dei fondi costituiti presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E. S.p.a.)

1. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui fondi costituiti presso F.I.L.S.E. S.p.a., ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera d), dell'art. 16, comma 8, dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modifi-

cazioni ed integrazioni e dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate alla costituzione di fondi, gestiti da F.I.L.S.E. S.p.a. e finalizzati ad interventi a sostegno di quanto previsto dalla presente legge.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione dei fondi, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito.

TITOLO VI

CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 38.

Controlli e vigilanza

1. La Regione verifica con controlli secondo le modalità definite dalla Giunta regionale il contenuto delle autocertificazioni presentate ai sensi degli articoli 17 e 18 e la persistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore.

2. La Regione esercita sui soggetti del Terzo Settore i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge, attraverso accertamenti documentali, richiesta di dati ed informazioni, visite ed ispezioni.

3. Per l'effettuazione dei controlli e delle attività di vigilanza la Regione può avvalersi anche degli enti del settore regionale allargato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 39.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente testo unico si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'area X «Persona, famiglia, associazioni» dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, all'Unità Previsionale di Base 10.105 «Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

Semplificazione

1. Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito,



con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme statali e regionali, la Regione, per l'espletamento dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi previsti nel presente testo unico, non può richiedere al soggetto istante la produzione di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi che siano già in possesso dell'Amministrazione ovvero che siano detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni. In tali casi, l'Amministrazione procede d'ufficio all'acquisizione dei documenti previa indicazione da parte del soggetto istante degli elementi indispensabili per il loro reperimento ovvero è tenuta ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'istante.

Art. 41.

Banca dati del Terzo Settore

1. È istituita la Banca dati del Terzo Settore nella quale vengono conservati i dati relativi al Registro di cui all'art. 13 e le ulteriori informazioni di cui agli articoli 17 e 18, favorendo l'inserimento e l'aggiornamento informatico dei dati da parte dei soggetti interessati.

Art. 42.

Delega di funzioni e avvalimento

1. La Giunta regionale, previa stipulazione di convenzioni, può avvalersi degli enti locali e degli enti del settore regionale allargato, di cui all'art. 25 della legge regionale n. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento dei procedimenti istruttori relativi al Registro regionale del Terzo Settore.

Art. 43.

Modifiche della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Consulta regionale del Terzo Settore» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo associativo unitario regionale di rappresentanza».

2. Al comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Consulta regionale del Terzo Settore» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo associativo unitario regionale di rappresentanza».

3. Il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Condizione per l'erogazione dei servizi è l'iscrizione nel Registro regionale di cui all'art. 13 del testo unico del Terzo Settore, nonché nell'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e successive modificazioni ed integrazioni che svolgono attività in ambito regionale.».

Art. 44.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato);

b) legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);

c) art. 2 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale);

d) legge regionale 27 febbraio 1996, n. 7 (Modifica alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato));

e) art. 19 della legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie «Tutela della salute» e «Servizi Sociali»);

f) art. 25 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo);

g) legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

h) articoli 17, commi 4 e 5, 18, 19, 52 e 60 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari);

i) art. 55, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani);

j) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 47 (Semplificazioni normative a vantaggio del terzo settore);

k) regolamento regionale 14 maggio 1993, n. 1 (Regolamento dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato);

l) regolamento regionale 20 luglio 1993, n. 2 (Modifica dell'art. 2 del Regolamento regionale n. 1 del 14 maggio 1993: «Regolamento dell'osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato»);

m) regolamento regionale 14 marzo 1996, n. 2 (Modifica degli articoli 12 e 13 del Regolamento regionale 14 maggio 1993, n. 1 (Regolamento dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato));

n) regolamento regionale 20 ottobre 2005, n. 1 (Regolamento di esecuzione di cui all'art. 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale));

o) regolamento regionale 9 aprile 2008, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 20 ottobre 2005, n. 1 (Regolamento di esecuzione di cui all'art. 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)).



Art. 45.

Norma transitoria

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'art. 33, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

3. La Regione e gli enti locali possono procedere a titolo sperimentale all'accreditamento di servizi e presidi sociali secondo le modalità di cui all'art. 33. I provvedimenti di accreditamento e i relativi accordi contrattuali eventualmente stipulati devono prevedere la risoluzione o l'adeguamento dei rapporti entro sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.

4. In attesa dell'insediamento delle Commissioni previste all'art. 19, per le nuove iscrizioni continuano ad operare:

a) per gli enti ed organismi facenti capo alle confessioni religiose, enti di patronato e fondazioni, l'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato attualmente vigente;

b) per le imprese sociali, la Commissione regionale per la cooperazione sociale attualmente vigente;

c) per le società di mutuo soccorso, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sino alla fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico, il criterio di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*, si considera soddisfatto anche nel caso in cui all'Organismo associativo unitario di rappresentanza aderiscano, direttamente o attraverso le rispettive associazioni di categoria o di appartenenza, organizzazioni iscritte alle singole sezioni del Registro regionale di cui all'art. 13 in una percentuale media complessiva, calcolata sulla percentuale di adesioni relativa a ciascuna delle singole sezioni, superiore al 50 per cento.

6. Le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sui fondi che vengono soppressi ai sensi dell'art. 37 sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.

7. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 dicembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00080

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2012, n. 9.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto adige n. 51/I-II del 18 dicembre 2012*)

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI

ai sensi dell'articolo 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31.8.1972, n. 670);

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entrata e spesa

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2013, annesso alla presente legge, è approvato in euro 372.702.000,00.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013, annesso alla presente legge, è approvato in euro 966.143.200,00.


3. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013-2015, annesso alla presente legge.

4. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio annesso alla presente legge.

Art. 2.

Disposizioni diverse

1. La dotazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie è determinata per l'esercizio finanziario 2013 in euro 8.000.000,00.



2. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste è determinata per l'esercizio finanziario 2013 in euro 8.000.000,00.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 13 dicembre 2012

DELLAI

13R00065

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 dicembre 2012, n. 26-101/Leg..

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

a) visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

b) visto l'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia);

c) vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2740 del 14 dicembre 2012 recante ad oggetto "Approvazione del regolamento recante: Modificazioni ai decreti del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. e 14 luglio 2009, n. 13-15/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).",

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'allegato B) al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.

1. Nel paragrafo 8 della sezione B) dell'allegato B) al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"In alternativa, per le discariche di ridotta dimensione, per quelle localizzate in siti con particolari condizioni meteorologiche e per gli impianti dai quali non è possibile estrarre biogas per mantenere la termodistruzione in condizioni di autoalimentazione per almeno 6.000 ore/anno, l'agenzia può autorizzare la termodistruzione del biogas in torcia, intesa come dispositivo sprovvisto di una specifica camera di combustione, oppure il trattamento del biogas mediante la tecnica di biofiltrazione, fissando i relativi requisiti tecnici al fine di minimizzare la percezione della discarica e in modo da contenere entro valori minimi il danneggiamento e il degrado dell'ambiente nonché il rischio per la salute delle persone".

Art. 2.

Modificazione dell'allegato E) al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.


1. L'allegato E) al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., è sostituito dal seguente:



Allegato E
(art. 14, comma 1 bis)

Lista positiva dei rifiuti non pericolosi che possono essere collocati in discariche per rifiuti non pericolosi destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani senza caratterizzazione analitica

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	NOTE
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
02 04 01	Terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (dalla lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili)	Esatta descrizione del rifiuto nel formulario
03 03 01	Scarti di corteccia e sughero	
04 01 09	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	
04 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (dalla lavorazione di pelli e pellicce)	Esatta descrizione del rifiuto nel formulario
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	
04 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti (dall'industria tessile)	Esatta descrizione del rifiuto nel formulario
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	
10 01 01	Ceneri pesanti e scorie di caldaia (prodotte da centrali termiche ed altri impianti termici)	Escluse le polveri
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata	
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	
19 05 03	Compost fuori specifica	
19 08 01	Vaglio	
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
19 09 04	Carbone attivo esaurito	
19 09 05	Resine di scambio ionico saturate o esaurite	
19 08 05	Fanghi prodotti dagli impianti provinciali di depurazione biologica delle acque reflue urbane	In caso di comprovata necessità, riconosciuta con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di depurazione. Copia del provvedimento deve essere comunicata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	Rifiuti di mercati	
20 03 03	Residui della pulizia delle strade	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	



Art. 3.

Modificazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 14 luglio 2009, n. 13-15/Leg.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 14 luglio 2009, n. 13-15/Leg., le parole "di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)" sono sostituite dalle parole "di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005)".

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 dicembre 2012.

DELLAI

13R00034

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2012, n. 0274/Pres..

Legge regionale n. 9/2007, articolo 95. Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio
2013)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto, in particolare, l'articolo 95 della legge regionale 9/2007, il quale dispone che con regolamento, denominato "regolamento forestale", emanato previo parere della Commissione consiliare competente, venga data esecuzione alle disposizioni della legge regionale medesima in materia di:

- a) pianificazione e programmazione forestale;
- b) disciplina delle attività di gestione forestale;
- c) imprese forestali;
- d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
- e) tutela dei boschi;
- f) vincolo idrogeologico;
- g) utilizzazioni dei terreni abbandonati o incolti;

h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della legge regionale in parola;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 30 agosto 2012 mediante la quale si è provveduto ad approvare preliminarmente il testo, ivi allegato, avente ad oggetto "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" ed a disporre la presentazione alla competente Commissione Consiliare della deliberazione stessa;

Atteso che la II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 19 novembre 2012, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale 1502/2012;

Visto il testo del "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2238 del 13 dicembre 2012;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominata legge forestale, persegue le seguenti finalità:

- a) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
- b) semplificare le procedure amministrative;



- c) promuovere una moderna gestione delle risorse forestali;
- d) rafforzare l'impresa forestale, tutelandone la professionalità, in quanto elemento essenziale e qualificante per la gestione attiva del territorio e conservazione dell'ambiente;
- e) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati ed i pascoli, contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 95 della legge forestale, disciplina le seguenti materie:

- a) pianificazione e programmazione forestale;
- b) attività di gestione forestale;
- c) imprese forestali;
- d) viabilità forestale, vie aeree di esbosco e arboricoltura da legno;
- e) tutela dei boschi;
- f) vincolo idrogeologico;
- g) utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti;
- h) tempistiche burocratiche per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Salvo che sia diversamente disposto, le autorizzazioni e le prescrizioni in ordine alle materie di cui al comma 1, sono rilasciate ai soli fini forestali, fermi e impregiudicati le competenze di altri enti e i diritti dei terzi.

Art. 3.

Livelli selvicolturali e definizione dei termini selvicolturali

1. Gli interventi selvicolturali in bosco sono distinti in due livelli diversi per modalità ed intensità:

- a) gli interventi selvicolturali di livello semplificato, adottabili dal proprietario anche in assenza di strumenti pianificatori forestali, secondo la definizione ed i criteri di cui agli articoli 10, comma 2, 11 e 12;
- b) gli interventi selvicolturali di livello complesso, diversi da quelli di cui alla lettera a), realizzabili subordinatamente alla redazione del piano di gestione forestale o del piano forestale integrato o della scheda forestale o dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

2. Ai fini del presente regolamento, i termini selvicolturali sono definiti nell'allegato A.

Capo II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE

Art. 4.

Disposizioni generali sulla pianificazione forestale

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale, il piano forestale regionale, di seguito denominato PFR, costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere ed interventi nel settore forestale e contiene gli indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge forestale, il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, è lo strumento di pianificazione della proprietà silvo-pastorale, la cui validità è riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni e costituisce strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale, di seguito denominati PRFA,

di cui all'articolo 9. Il PGF è obbligatorio per le proprietà pubbliche con superficie forestale a prevalente finalità produttiva superiore a 50 ettari e per le proprietà private con superficie forestale a prevalente finalità produttiva superiore a 200 ettari, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge forestale, il piano forestale integrato, di seguito denominato PFI, è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, riconducibili ad una o più di una proprietà ed in particolare:

a) in assenza di PGF, il PFI è lo strumento pianificatorio sommario per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche e puntuale per quanto concerne il contenuto, la tempistica degli interventi e l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie;

b) in presenza di PGF, il PFI è lo strumento pianificatorio puntuale degli interventi da realizzare mediante PRFA.

4. Il PFI non può riferirsi ad un periodo di pianificazione superiore a dieci anni.

5. I PGF e i PFI sono redatti in conformità agli indirizzi contenuti nel PFR.

6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale, la pianificazione delle proprietà forestali, facoltativa con carattere semplificato e definita scheda forestale, di seguito denominata SF, è redatta, sulla base dell'allegato B al presente regolamento, per le proprietà pubbliche o private con superficie forestale a prevalente finalità produttiva rispettivamente inferiore a 50 e 200 ettari. La SF è lo strumento sommario e sintetico di pianificazione per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche, la tipologia e la tempistica degli interventi.

7. La pianificazione forestale che interessa, in tutto o in parte, i siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) si conforma alle misure specifiche di gestione forestale contenute negli strumenti di gestione dei siti della rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).

8. In assenza degli strumenti di cui al comma 7, la pianificazione forestale assicura la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti.

Art. 5.

Redazione e approvazione del PFR

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale, il PFR, di cui all'articolo 4, comma 1 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, di seguito denominata Direzione centrale, ed è approvato con deliberazione dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. La medesima procedura si applica per gli aggiornamenti.

Art. 6.


Redazione, approvazione e attuazione del PGF

1. Il PGF di cui all'articolo 4, comma 2, è redatto dai dottori agronomi e dottori forestali e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale, utilizzando il programma informatico messo a disposizione gratuitamente dal Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio. I dipendenti regionali possono redigere il PGF limitatamente alle proprietà silvo-pastorali della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione.

2. Il PGF è redatto sulla base di:

a) direttive tecniche generali adottate con decreto del Direttore centrale competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Direttore Centrale;

b) direttive tecniche specifiche redatte, di volta in volta, a cura del Servizio in accordo con la proprietà.



3. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle direttive generali di cui al comma 2, lettera *a*), trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2004, n. 1310 (Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco).

4. Il PGF, con esclusione di quello relativo alle proprietà forestali della Regione, cui provvede il Servizio, è presentato a cura della proprietà al Servizio, il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite dalla proprietà entro il termine di sessanta giorni, prorogabile su domanda.

5. Il PGF, compreso quello relativo alle proprietà forestali della Regione, è approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore centrale e conserva validità, fino all'avvenuta revisione, per gli effetti di cui al comma 7, lettere *e*), *f*) e *g*), anche ai fini delle verifiche per il mantenimento dell'eventuale certificazione forestale.

6. La procedura di cui ai commi da 1 a 5 si applica anche per la revisione del PGF.

7. L'attuazione del PGF avviene in conformità ai seguenti criteri:

a) l'entità delle utilizzazioni complessivamente previste è vincolante;

b) l'entità di utilizzazioni previste per singola particella non è vincolante e può essere disattesa in considerazione delle effettive esigenze selvicolturali definite dal PRFA;

c) gli interventi previsti nel piano dei tagli possono essere anticipati in presenza di rinnovazione naturale affermata ovvero negli altri casi in esso previsti;

d) qualora risulti superata l'entità delle utilizzazioni complessivamente previste, su domanda della proprietà e previo accertamento dello stato selvicolturale del soprassuolo, può essere approvata con decreto del Direttore centrale la maggiore entità al fine di rideterminare l'entità delle utilizzazioni consentite per il rimanente periodo di validità del PGF;

e) qualora le utilizzazioni vengano eseguite nel periodo di validità del PGF solo per una quota parte, esso mantiene la sua validità fino al raggiungimento della ripresa prevista, fatta salva la possibilità di avviare la procedura di revisione per oggettive difficoltà di raggiungere la ripresa medesima;

f) per i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità del PGF, la proprietà può eseguire utilizzazioni nei limiti della ripresa media annua prevista;

g) successivamente al periodo di cui alla lettera *f*), la proprietà può eseguire utilizzazioni nei limiti del 70 per cento della ripresa media annua prevista.

8. La proprietà forestale può chiedere modifiche e integrazioni del PGF in vigore per specifiche esigenze non prevedibili al momento della redazione quali la rideterminazione dell'entità delle utilizzazioni a seguito di interventi forzosi e la rideterminazione delle esigenze riguardanti la viabilità forestale o altre infrastrutture forestali. Alle modifiche e integrazioni si applicano le procedure di cui ai commi da 1 a 5.

Art. 7.

Redazione e approvazione del PFI

1. Il PFI di cui all'articolo 4, comma 3, è redatto dai dottori agronomi e dottori forestali e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale. I dipendenti regionali possono redigere il PFI limitatamente alle proprietà silvo-pastorali della Regione.

2. Il PFI è redatto sulla base di direttive tecniche adottate con decreto del Direttore centrale. Fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004 relative ai piani integrati particolareggiati.

3. Il PFI, con esclusione di quello relativo alle proprietà forestali della Regione, cui provvede il Servizio, è presentato a cura della proprietà al Servizio il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite entro il termine di sessanta giorni, prorogabile su domanda.

4. Il PFI, compreso quello relativo alle proprietà forestali della Regione, è approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore centrale.

Art. 8.

Redazione e approvazione della SF

1. La SF di cui all'articolo 4, comma 6, è identificativa di una proprietà forestale che non ricade nell'obbligo di assoggettamento a PGF.

2. La SF è redatta dai dottori agronomi e dottori forestali e, per superfici private inferiori ai 5 ettari anche dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge forestale e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale.

3. La SF, con esclusione di quella relativa alle proprietà forestali della Regione, cui provvede il Servizio, è presentata a cura della proprietà al Servizio il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite entro il termine di trenta giorni, prorogabile su domanda.

4. La SF, compresa quella relativa alle proprietà forestali della Regione, è approvata e resa esecutiva con decreto del Direttore centrale.

5. La SF ha validità per un periodo non inferiore a dodici anni; qualora le utilizzazioni vengano eseguite nel periodo di validità della SF solo per una quota parte, essa mantiene la sua validità fino al raggiungimento della ripresa prevista, fatta salva la possibilità di avviare la procedura di revisione per oggettive difficoltà di raggiungere la ripresa medesima. La procedura di cui ai commi da 1 a 4 si applica anche per la revisione della SF.

Capo III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE FORESTALE

Sezione I

TAGLI BOSCHIVI, PROGETTI E PROCEDURE

Art. 9.

PRFA e direzione lavori

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge forestale il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), della medesima legge e può comprendere, in maniera integrata, i progetti relativi ai seguenti interventi:

a) manutenzione della viabilità forestale principale;

b) realizzazione e manutenzione di viabilità forestale secondaria;

c) infrastrutture di accesso al bosco di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *c*), della legge forestale;

d) realizzazione e manutenzione di vie aeree di esbosco;

e) interventi funzionali alla riqualificazione ambientale ed idrogeologica della superficie forestale.

2. Il PRFA è redatto da dottori agronomi e dottori forestali, in conformità alle direttive tecniche adottate con decreto del Direttore centrale; fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004.



3. Il PRFA è redatto in conformità agli indirizzi contenuti negli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 4, ove vigenti.

4. Per tutte le proprietà è obbligatorio il PRFA qualora il taglio del soprassuolo superi i 1.000 metri cubi lordi di massa nelle fustaie pianificate, i 200 metri cubi lordi di massa nelle fustaie non pianificate e i 25.000 metri quadrati di superficie nei cedui. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36.

5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge forestale, qualora il PRFA sia predisposto a cura del personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, per il calcolo degli oneri a carico del proprietario è applicata la seguente tariffa, da aggiornare annualmente mediante l'applicazione degli indici ISTAT:

a) euro 4,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto inferiore o uguale a 20 centimetri;

b) euro 2,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto superiore a 20 centimetri e inferiore a 40 centimetri;

c) euro 1,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto uguale o superiore a 40 centimetri.

6. I parametri di cui al comma 5 si applicano con arrotondamento al metro cubo superiore e al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); sono a carico del proprietario gli oneri relativi alle missioni e ore straordinarie relative al personale impiegato dipendente della Regione; i medesimi oneri sono rimborsati alla Regione che provvede a richiederli, rendicontando quelli effettivamente sostenuti. Il personale operaio da adibire ai rilievi progettuali è messo a disposizione dall'ente proprietario del bosco, che ne assume gli oneri.

7. Il PRFA è presentato a cura della proprietà allo IAF, il quale verifica la coerenza del documento con gli indirizzi della pianificazione forestale o, in sua assenza, con le disposizioni previste alla sezione II del presente capo, e lo approva, con eventuali modalità operative, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge forestale entro quindici giorni dalla data di presentazione.

8. Se il PRFA contiene anche tipologie di interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione previste dalla legge forestale o dal presente regolamento, i termini di cui al comma 7 sono stabiliti in trenta giorni dalla data di presentazione del PRFA. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge forestale l'approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla legge forestale o dal presente regolamento.

9. Il PRFA relativo alle foreste di proprietà della Regione è approvato dal Direttore del Servizio.

10. Le piante oggetto di taglio possono essere individuate con diverse modalità, in particolare contrassegno professionale o forestale, contrassegno del proprietario, targhetta di plastica alla ceppaia, specchiatura, segnatura con colore, aree di saggio nei soli casi di boschi omogenei. Nel caso di un ceduo, sono segnati gli allievi e le matricine da rilasciare. Per le fustaie pianificate è redatto il prospetto di assegno per la registrazione sul PGF.

11. Per la corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, gli stessi sono diretti da dottori agronomi e dottori forestali, di seguito denominati direttori dei lavori; entro quindici giorni dalla conclusione degli interventi, il direttore dei lavori redige la relazione di verifica finale da trasmettere, salvo che per le foreste di proprietà della Regione, allo IAF che, limitatamente alla parte concernente la non compromissione dell'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, la approva entro trenta giorni dalla data di presentazione.

12. Il taglio è eseguito in conformità al PRFA. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento può apportare integrazioni di massa assegnata fino al 10 per cento, per le quali non necessita di autorizzazione e di cui è redatta una relazione unica e finale di assegno nel termine di cui al comma 11, da trasmettere allo IAF unitamente alla relazione di verifica finale.

13. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento può altresì apportare integrazioni di massa assegnata rispetto al PRFA, purché giustificate ed organicamente collegate all'intervento principale, quali i tagli forzosi per schianti costituiti da piante divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo tracciati di vie di esbosco, singoli prelievi di piante che impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione. Gli interventi non necessitano di autorizzazione e per essi è redatta una relazione unica e finale di assegno, da trasmettere allo IAF entro trenta giorni dalla conclusione degli interventi.

14. Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13, seguono la procedura prevista dai commi 7, 8, 9 e 10.

15. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, in assenza del PRFA chi esegue gli interventi di cui al comma 8, senza l'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

16. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Art. 10.

Dichiarazione di taglio in presenza di pianificazione forestale

1. Nelle fustaie, in presenza di pianificazione forestale e per quantitativi inferiori o uguali a 1.000 metri cubi lordi e superiori a 200 metri cubi lordi, è presentata dichiarazione di taglio con allegato un PRFA che ne costituisce parte integrante.

2. In presenza di pianificazione forestale è redatta la sola dichiarazione di taglio nei seguenti casi:

a) assegno di massa legnosa fino a 200 metri cubi lordi nella fustaia, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui;

b) assegno senza limite di massa per il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, tagli forzosi per l'esecuzione di lavori edili, di viabilità forestale, di sistemazione idraulico forestale e opere pubbliche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale.

3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta dal proprietario ed è inoltrata allo IAF prima dell'inizio dell'intervento, con le procedure di cui all'articolo 12; per quantitativi inferiori o uguali a 50 metri cubi lordi nelle fustaie o a 1.000 metri quadrati nei cedui, la dichiarazione può essere resa anche entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento. Dalla dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa la Regione. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36.

4. L'assegno per gli interventi di cui al comma 2 su proprietà privata può essere eseguito dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge forestale.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui ai commi 1 e 2 in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

Art. 11.

Dichiarazione di taglio in assenza di pianificazione forestale

1. In assenza di pianificazione forestale, in luogo del PRFA, è redatta dichiarazione di taglio nei seguenti casi:

a) assegno di massa legnosa da 50 a 200 metri cubi lordi nelle fustaie, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui;

b) assegno senza limite di massa per il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, tagli forzosi per l'esecuzione di lavori edili, di viabilità forestale, di sistemazione idraulico forestale e opere pubbliche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale.

2. Nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi di cui al comma 1, lettera a), non possono superare il quantitativo o la superficie massima prevista.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta dal proprietario ed è inoltrata allo IAF prima dell'inizio dell'intervento con le procedure di cui all'articolo 12. Dalla dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa la Regione. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36.

4. L'assegno per gli interventi di cui al comma 1 su proprietà privata può essere eseguito dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge forestale.



5. Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione i tagli inferiori a 50 metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a 1.000 metri quadrati di superficie nei cedui.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1, lettera a), in violazione del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo.

Art. 12.

Modalità della dichiarazione di taglio

1. La dichiarazione di taglio è redatta secondo il modello predisposto dal Servizio e reperibile sul sito informatico della Regione.

2. Le masse lorde delle fustaie sono calcolate applicando la tavola decima del sistema delle tariffe di Algan, con riferimento all'allegato C, per le foreste non pianificate e con le tariffe dello strumento di pianificazione della proprietà per le foreste pianificate.

3. Per i boschi misti di acero di monte, frassino maggiore e faggio, e per i boschi di specie quercine, è obbligatoria l'individuazione preventiva delle piante da rilasciare qualora sia previsto il governo a fustaia ai sensi dell'articolo 14.

4. Lo IAF, entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 11, può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive per la corretta effettuazione dei tagli nel rispetto delle norme di cui alla sezione II del presente capo. Trascorso tale termine, il taglio può essere eseguito.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi di taglio di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 e all'articolo 11, comma 1, in violazione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Sezione II

GOVERNO E TRATTAMENTO DEI BOSCHI

Art. 13.

Adeguatezza livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge forestale, l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco è garantito quando, su pendenze qualsiasi per superfici superiori a 3.000 metri quadrati ovvero su pendenze superiori al 70 per cento per superfici superiori a 1.500 metri quadrati, sono eseguiti interventi nel rispetto degli articoli 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, commi da 2 a 6, 7, lettere a) e b), 8, lettere a) e b), 9, 10 lettera a), 11 e 12, e degli articoli 31 e 32, commi 1, 2, 3 e 5.

2. L'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco è altresì garantito quando sono eseguiti interventi nel rispetto delle disposizioni sul taglio raso di cui all'articolo 29.

3. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi di massa legnosa da rilasciare ai sensi della presente sezione, si tiene conto anche del danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni di adeguata vitalità del popolamento. Il danneggiamento va computato come perdita di un soggetto o di 1 metro cubo ogni tre piante danneggiate, qualora le

piante siano sveltate per almeno un terzo del fusto o interessate da danni per scortecciatura al fusto per più di un quarto della circonferenza.

4. Per formazioni a prevalenza di una o più specie, s'intendono quelle in cui la specie o le specie citate partecipano alla composizione arborea con più del 50 per cento del numero dei soggetti.

5. Ai fini dell'articolo 17, comma 4, della legge forestale, nella relazione di verifica finale di cui all'articolo 9, comma 11, sono indicati i danni che non compromettono l'adeguato svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive.

6. I danni di cui al comma 5 si distinguono in:

a) danni alle piante: alterazioni dei soggetti arborei di sicuro avvenire per distruzione, gravi sveltature e scorticature tali da pregiudicare la vitalità della pianta;

b) danni su superfici: distruzione della rinnovazione naturale, mancato ammuccchiamento delle ramaglie o mancata riduzione delle loro dimensioni.

Art. 14.

Obbligo del governo ad alto fusto

1. I cedui invecchiati di faggio di età media superiore a trentacinque anni sono convertiti ad alto fusto.

2. Per i boschi cedui misti invecchiati di latifoglie che non sono soggetti al taglio da più di trentacinque anni, lo IAF all'atto della dichiarazione di taglio o della presentazione del PRFA ove dovuti, può consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il ripristino del governo a ceduo o prescrivere le modalità esecutive per gli interventi di avviamento all'alto fusto.

3. Per i boschi di età superiore a trentacinque anni di acero di monte, frassino maggiore, faggio o di specie quercine, con partecipazione in purezza o in mescolanza di tali specie superiori all'80 per cento in termini di massa, è obbligatorio il governo a fustaia.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, per i boschi di neoforestazione misti di latifoglie, esclusa la robinia, di età inferiore o uguale a trentacinque anni, lo IAF, all'atto della dichiarazione di taglio o della presentazione del PRFA ove dovuti, può consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il governo a ceduo.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 3 per cento, nei casi di violazione del comma 1 e il 2 per cento, nei casi di violazione del comma 3, del valore convenzionale della tipologia di riferimento della fustaia di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Art. 15.

Divieto di conversione dei boschi e di sostituzione di specie

1. La conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui è vietata, salvo autorizzazione dello IAF, con la prescrizione di eventuali modalità esecutive, per interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o ad altri motivi di rilevante interesse pubblico nonché in caso di condizioni stazionali non favorevoli all'alto fusto ovvero nel caso di neocolonizzazioni a prevalenza di robinia, salici, carpino nero, orniello o nelle formazioni a prevalenza di castagno. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui invecchiati.

2. Sono vietate le sostituzioni di specie forestali autoctone con specie esotiche.



3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Art. 16.

Epoca per il taglio dei boschi

1. È consentito effettuare operazioni di taglio durante tutto l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere, per gli interventi di avviamento all'alto fusto e per i cedui.

2. Qualora ricorrano circostanze vegetative particolari, lo IAF può limitare al periodo di riposo vegetativo le operazioni di taglio nei boschi cedui.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alle tabelle A e B dell'allegato D, rapportato alla superficie interessata dal taglio.

Art. 17.

Potature e taglio del sottobosco arbustivo

1. Nei boschi di alto fusto di latifoglie è consentito effettuare sul primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante scelte tra le candidate dotate di buone caratteristiche di forma e portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un terzo dell'altezza totale, al fine della migliore correzione della verticalità e per originare, a maturità, fusti puliti da nodi per almeno un'altezza di 6 metri da terra.

2. Nei boschi di conifere gli interventi di potatura sono consentiti per le giovani piante scelte, di miglior conformazione e destinate alla maturità, sui rami secchi o di scarsa vitalità del terzo inferiore del fusto.

3. Nelle aree boscate è consentito il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive, nel rispetto della rinnovazione naturale delle specie arboree.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento della fustaia di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive in violazione del comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Art. 18.

Gestione forestale sostenibile e misure per favorire la biodiversità

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge forestale nelle superfici oggetto di utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco, se presenti:

a) mediamente un albero ogni 2 ettari con arrotondamento all'unità inferiore, di diametro superiore a 60 centimetri per le conifere e a 50 centimetri per le latifoglie, da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 1.000 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 10 ettari;

b) tutti gli alberi morti di diametro superiore a 60 centimetri per le conifere e a 50 centimetri per le latifoglie, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 200 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 2,5 ettari nei cedui;

c) tutti gli alberi di diametro maggiore a 30 centimetri con cavità, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 200 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 25.000 metri quadrati nei cedui.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge forestale, l'obbligo del rilascio degli alberi di cui al comma 1 non vige se ostativo all'incolumità pubblica o se determina rilevanti incompatibilità di natura fitosanitaria o economica.

Art. 19.

Forme di governo dei boschi

1. Ai fini del presente regolamento, le forme di governo applicabili nei boschi sono le seguenti:

a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni forestali di latifoglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

1) almeno l'80 per cento dei soggetti arborei è di origine agamica;

2) la copertura dei soggetti arborei di origine agamica è superiore o uguale al 20 per cento;

3) l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, è inferiore o uguale a trentacinque anni;

b) fustaia: soprassuolo comprendente i boschi di conifere e quelli di latifoglie in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) meno dell'80 per cento dei soggetti arborei è di origine agamica;

2) la copertura dei soggetti arborei di origine agamica è inferiore al 20 per cento;

3) l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, è superiore ai trentacinque anni.

2. Ai fini delle norme per il governo e trattamento dei boschi di cui alla presente sezione, sono assimilati alle fustaie:

a) i boschi di neoformazione;

b) le fustaie transitorie, vale a dire i cedui invecchiati in cui l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, supera i trentacinque anni e quelli in cui è già stato eseguito almeno un taglio di avviamento alla fustaia.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per utilizzazione ordinaria si intende quella che ha interessato più del 25 per cento della massa legnosa.

4. I cedui possono essere semplici o matricinati; nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto.

Art. 20.

Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice

1. Il trattamento a ceduo semplice è applicato nei boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali è consentito il taglio raso dei polloni senza rilascio di alcun soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui puri di castagno, in cui almeno il 90 per cento dei soggetti arborei sia appartenente a tale specie.

2. Il turno minimo, inteso come il numero di anni che intercorre dall'ultimo taglio, è di almeno otto anni, salvo per il castagno per il quale è fissato in dodici anni. Il taglio del nocciolo non è soggetto ad alcuna restrizione.



3. La superficie complessiva delle tagliate non può essere superiore, nel triennio, a 5 ettari accorpati per proprietario o per più proprietari; qualora le tagliate contigue raggiungano tale limite, le adiacenti sono distanziate non meno di 150 metri.

4. Il taglio delle ceppaie è eseguito in prossimità del colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia non resti slabbrata e non possa ristagnare acqua sulla superficie di taglio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3 e 4 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

a) in caso di violazione delle norme sul turno minimo di cui al comma 2, il 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D, rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate o sulla distanza minima tra esse di cui al comma 3, il 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni ettaro o frazione tagliati in più;

c) in caso di violazione delle norme sulle modalità di taglio delle ceppaie di cui al comma 4, l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera non corretta. La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata qualora non si sia adempiuto alla disposizione di ripassare le ceppaie.

Art. 21.

Generalità sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto

1. Per i boschi trattati a ceduo matricinato si rilasciano, all'atto della ceduzione, un numero di piante per ettaro provenienti da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e qualità indicati nell'articolo 23.

2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'età del turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi può anche essere inferiore ai valori indicati nell'articolo 23, ma comunque superiore a quaranta per ettaro.

3. Le matricine e gli allievi che non sono tagliati, sono scelti fra le piante migliori, non necessariamente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento, in modo da assicurare la perpetuazione del ceduo.

4. Le matricine e gli allievi che non sono tagliati sono scelti tra i soggetti robusti e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati o scarsi di chioma, tra le seguenti specie: tutte le querce, faggio, acero di monte e riccio, frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo montano, noce e carpino bianco.

5. Le matricine non possono essere utilizzate prima che siano raggiunti almeno i due turni del ceduo.

6. Nei cedui composti il numero complessivo dei soggetti da rilasciare è centoventi per ettaro, di cui ottanta dell'età del turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di età multiple di quella del ceduo.

7. Il taglio delle ceppaie è eseguito con le modalità di cui all'articolo 20, comma 4.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento, per ogni pianta tagliata in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e il 3 per cento, nei casi di violazione del comma 5, del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D.

Art. 22.

Generalità sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'alto fusto

1. Nei boschi cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'articolo 14, è obbligatorio il taglio di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione rimangono in piedi almeno ottocento fusti per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati, salvo nei boschi già radi prima dell'intervento, nei quali rimangono almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.

2. I successivi interventi di diradamento seguono le stesse modalità di trattamento valide per le formazioni governate a fustaia ed indicati all'articolo 27.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.

Art. 23.

Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato

1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato viene effettuato secondo i seguenti principi e parametri, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato:

a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri;

b) boschi a prevalenza di castagno: almeno dodici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cinquanta soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti, altrimenti almeno quaranta soggetti ben conformati di castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati da patologie;

c) boschi a prevalenza di querce: almeno venti anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con diametro minimo di 12 centimetri;

d) boschi misti di carpino nero, ornio e querce: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno ottanta soggetti ben conformati per ettaro qualora raggiungano un diametro minimo di 10 centimetri, altrimenti almeno centoventi soggetti;

e) boschi a prevalenza di faggio: almeno venti anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, più almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia vitale;

f) boschi misti di robinia ed altre latifoglie, quando queste ultime raggiungono una copertura superiore al 40 per cento: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, anche di robinia;

g) boschi di latifoglie diverse da quelle previste nelle lettere da a) a f): almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

a) in caso di violazione del turno minimo, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;



b) in caso di violazione del numero minimo di soggetti da preservare, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata in più.

Art. 24.

Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie

1. Ai fini della progressiva rinaturalizzazione dei boschi di conifere impiantati o anche spontaneamente diffusi nell'area naturale delle latifoglie si applicano i trattamenti di cui al presente articolo.

2. Negli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, larice giapponese, cipresso di Lawson, douglasia, presenti in impianti effettuati in aree ecologicamente non adeguate, può essere eseguito il taglio di sgombero:

a) quando sotto la loro copertura si è spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie arboree, con copertura delle latifoglie maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo ed il rovo;

b) in mancanza di rinnovazione spontanea di latifoglie con l'obbligo di eseguire il rimboschimento artificiale entro un anno dalla conclusione del taglio di sgombero con specie arboree e arbustive idonee e appartenenti alla flora regionale.

3. I soggetti di abete rosso spontaneamente diffusi al di sotto dei 600 metri di quota, che costituiscono una formazione forestale denominata peccete di sostituzione extrazonali, possono essere sgomberati, su una superficie comunque inferiore a 20.000 metri quadrati, quando sotto la loro copertura si è spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie arboree con copertura maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo e il rovo.

4. Ogni tagliata di cui al comma 3 è distanziata dall'altra di almeno 150 metri; sulla superficie affiancata l'intervento di taglio può essere effettuato, con le medesime modalità e condizioni, dopo almeno cinque anni.

5. Nei popolamenti di cui ai commi 2 e 3, in mancanza di rinnovazione di latifoglie è consentito eseguire un diradamento anche di forte intensità, con il taglio fino all'80 per cento dei soggetti vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi, al fine di riattivare l'attività biologica al suolo.

6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo il diradamento di cui al comma 5, può essere fatto dopo quindici anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione di specie arboree adatte al sito.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

a) in caso di violazione del comma 2, 10 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata;

b) in caso di violazione della distanza minima tra le tagliate di cui al comma 4, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata;

c) in caso di violazione dei limiti temporali del taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata di cui al comma 4, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni anno mancante;

d) in caso di violazione dei commi 5 e 6, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate;

e) in caso di violazione del comma 3, 10 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata.

Art. 25.

Recupero e trattamento dei castagneti da frutto

1. Il trattamento per il recupero dei castagneti da frutto non costituisce trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 47 se eseguito attraverso il rilascio di almeno venti esemplari ad ettaro, con diametro superiore a 40 centimetri e purché siano garantiti i parametri di cui all'articolo 6 della legge forestale; la restante vegetazione arborea e arbustiva può essere tagliata o estirpata.

2. Nei castagneti da frutto, in cui sono garantiti i parametri di cui all'articolo 6 della legge forestale, i tagli e l'estirpo della vegetazione del sottobosco connessi al loro mantenimento sono attività di gestione forestale.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata in più.

Art. 26.

Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia

1. Ai fini del presente regolamento, relativamente ai boschi governati a fustaia, si intende per:

a) *piante*: i soggetti arborei di normale vitalità con diametro, misurato a metri 1,30, maggiore di 17,5 centimetri; convenzionalmente, una pianta è data anche dall'insieme di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri;

b) *massa*: la massa legnosa cormometrica, costituita da solo fusto esclusi rami principali, secondari e cimale, lorda, con corteccia, determinata per i boschi pianificati applicando le tariffe di cubatura dello strumento di pianificazione forestale e per i boschi non pianificati applicando la tavola decima di Algan per piante di diametro superiore a centimetri 17,5, corrispondente alla classe diametrica 20, e calcolata in base ai volumi unitari per ogni classe diametrica di cui all'allegato C; dal computo della massa sono esclusi i soggetti completamente secchi, stroncati e quelli sradicati; sono da conteggiare soggetti vitali con diametro da 7,5 centimetri a 17,5 centimetri, ai quali è attribuito, in assenza di strumento di pianificazione, un volume convenzionale di 1 metro cubo ogni dieci soggetti;

c) *superficie al taglio*: superficie occupata dagli alberi comprese le chiome;

d) *copertura o densità*: la percentuale di copertura esercitata dalle chiome sul terreno;

e) *valori per ettaro*: superficie boscata al netto dei vuoti provocati da eventi eccezionali o dovuti a superfici improduttive, quali i rii e le strade, od a superfici produttive non boscate, quali le radure;

f) *fustaia monoplana*: bosco ad alto fusto in cui gli alberi hanno più o meno la stessa altezza e si distinguono fasi di sviluppo, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo: novelleto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia matura;


g) *fustaia multiplana*: bosco ad alto fusto in cui gli alberi non hanno tutti la stessa altezza, che si riscontra su superfici non ampie e in cui non si distinguono le fasi di sviluppo individuate per le fustaie monoplane.

Art. 27.

Trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo

1. Nelle fustaie monoplane di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f), nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non è ancora maturo, è consentito fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalità:

a) *diradamenti bassi*: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in condizioni di evidente deperimento;



b) diradamenti selettivi: prevedono di scegliere i soggetti migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo intervento, entrano in concorrenza con quelli scelti.

2. Nei novelletti e nelle spessine, dopo lo sfollo o il diradamento rimangono almeno mille soggetti per ettaro.

3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte, dopo l'intervento, rimangono almeno duecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta.

4. Nelle fustaie mature mai diradate può essere eseguito, prima del taglio di rinnovazione, il taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato, e rilascio di tutti i soggetti più vigorosi.

5. All'interno delle aree Natura 2000 è vietato lo sfollo dei novelletti.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in difformità dalle modalità per il trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.

Art. 28.

Operazioni consentite nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità delle fustaie

1. Nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità nelle fustaie è sempre consentita, senza limitazioni, l'effettuazione delle seguenti operazioni selvicolturali:

a) il taglio dei soggetti di minore diametro sottomessi agli alberi dominanti di maggiore diametro;

b) il taglio parziale delle piante mature che limitano lo sviluppo della rinnovazione affermata;

c) il taglio integrale delle piante mature che sovrastano la rinnovazione affermata.

Art. 29.

Divieto di taglio raso delle fustaie

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale, è vietato il taglio raso come provvedimento ordinario di rinnovazione delle fustaie, fatte salve le deroghe di cui ai commi da 2 a 5. Per taglio raso si intende il taglio totale del soprassuolo, in assenza di rinnovazione, su una superficie maggiore di 5.000 metri quadrati.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale, il divieto non vige nei casi in cui il taglio raso o l'eliminazione del bosco sono, sulla base di un PRFA approvato, con le modalità di cui all'articolo 9, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, lo IAF può autorizzare, con la prescrizione di eventuali modalità esecutive, gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge forestale.

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge forestale sono fatti salvi i casi in cui il PGF o il PFI approvati prevedono il taglio raso.

5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, della legge forestale e nel rispetto dell'articolo 9 per quanto concerne il PRFA e degli articoli 10, 11 e 12 per le dichiarazioni di taglio, il divieto di taglio raso del bosco non si applica laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) superficie inferiore a 20.000 metri quadrati; ulteriori superfici, sempre nel rispetto del limite massimo di 20.000 metri quadrati, distano tra loro almeno 150 metri;

b) pendenza media non superiore al 70 per cento;

c) taglio eseguito in uno dei seguenti raggruppamenti tipologici:

1) fustaie di pino nero;

2) fustaie pure di larice;

3) fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco, in violazione dei commi 1 e 5, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 7 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 7 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Art. 30.

Taglio di maturità delle fustaie monoplane in assenza di rinnovazione

1. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia monoplana, finalizzato ad ottenere la rinnovazione naturale, è effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi da 2 a 12, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato, fatta salva l'applicazione degli interventi di cui all'articolo 27 in presenza di rinnovazione naturale affermata. I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero di piante indicati al presente articolo sono riferiti a superfici omogenee.


2. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro, scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.

3. Per le fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze è consentito:

a) tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a 3.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati; ogni superficie d'intervento è distanziata dall'altra di almeno 150 metri;

b) effettuare il taglio di sementazione prevedendo il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.

4. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.



5. Per le fustaie di faggio il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno centocinquanta alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.

6. Per le fustaie di latifoglie diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5, comprese quelle a prevalenza di ontani, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a quaranta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 30 centimetri. In queste circostanze sono consentiti gli interventi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*.

7. Per le fustaie di pino silvestre e di pino nero di origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso, il taglio di maturità può essere fatto quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 30 centimetri. In queste circostanze sono consentiti:

a) il taglio a buche, o a strisce, di tutti i soggetti su una o più superfici, ciascuna non più ampia di 3.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati; le superfici su cui s'interviene nello stesso momento sono distanziate fra loro di almeno 70 metri. Nelle aree interposte fra due tagliate è consentito prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori, con diradamento basso a carico del 30 per cento dei soggetti;

b) il taglio di sementazione con rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra i migliori;

c) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5.

8. Per le fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi, in alternanza o mescolanza con abete bianco o faggio, e fustaie montane pure di abete rosso, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze sono consentiti:

a) i tagli a buche o marginali di dimensioni non maggiori a 3.000 metri quadrati; dove la pendenza è superiore al 70 per cento, la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati;

b) il taglio di sementazione, con prelievo di due piante ogni tre, scelte fra le peggiori nelle aree tra le buche e lungo i margini per una profondità non superiore a 40 metri;

c) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5.

9. Per le fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco nonché per le fustaie di abete bianco e abete rosso, con o senza faggio, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a settanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze sono consentiti:

a) il taglio di singoli alberi o di gruppetti da due a quattro piante; la massa rimanente dopo il taglio non è inferiore a 250 metri cubi per ettaro;

b) il taglio a buche d'ampiezza massima di 5.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati; ogni gruppo è distanziato dall'altro di almeno 50 metri;

c) il taglio di sementazione con prelievo di due piante ogni tre, scelte tra le peggiori nelle aree tra le buche.

10. Per le fustaie pure di larice, in cui almeno l'80 per cento di soggetti arborei è appartenente a tale specie, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze è consentito intervenire con:

a) il taglio a buche, d'ampiezza massima di 5.000 metri quadrati salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati, distanziate tra loro almeno 150 metri;

b) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5.

11. Per le fustaie a prevalenza di leccio, il taglio di sementazione è consentito quando il bosco ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o quando il diametro medio delle cento piante più grosse ad ettaro è superiore a 30 centimetri. Sono rilasciati almeno cento esemplari ad ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento.

12. Per le fustaie a prevalenza di farnia e carpino bianco, il taglio di sementazione è consentito quando gli esemplari di farnia hanno un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o quando il diametro medio dei cento esemplari più grossi ad ettaro è superiore a 40 centimetri. Sono rilasciati almeno 150 esemplari ad ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento.

13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, lettere *a)* e *b)*, 8, lettere *a)* e *b)*, 9, 10, lettera *a)*, 11 e 12 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno minimo previsto, 6 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b) per taglio anticipato per meno di dieci anni rispetto al turno minimo previsto, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;

c) in caso di violazione del numero minimo di soggetti da rilasciare, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta mancante per ettaro;

d) per taglio di piante in eccesso rispetto a quanto indicato al comma 8, lettera *b)* e al comma 9, lettera *c)*, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione tagliate in più;

e) per taglio di buche di superficie eccedente quella massima consentita, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 100 metri quadrati o frazione tagliati in più;

f) per taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato di almeno due anni, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni anno mancante;

g) per mancato rispetto delle distanze minime tra le tagliate, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata.

Art. 31.


Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana

1. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di curazione o taglio a scelta colturale, è effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi 2 e 3, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato.

2. Per le fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio, il trattamento a scelta colturale può interessare singoli alberi maturi o un gruppetto da due a cinque piante mature. La massa dell'insieme degli alberi tagliati non supera complessivamente il 30 per cento di quella presente prima dell'intervento e comunque la massa rimanente non è inferiore a 150 metri cubi per ettaro o a duecentocinquanta piante per ettaro; il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo dieci anni (periodo di curazione).

3. Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice, il trattamento a scelta o colturale prevede due modalità di intervento, a seconda del tipo di popolamento:

a) il prelievo per pedali o per gruppi da due a quattro soggetti, sempre che almeno uno abbia un diametro maggiore di 40 centimetri; dopo il taglio è garantita una massa di almeno 120 metri cubi per ettaro o di duecento piante per ettaro ed il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo venti anni (periodo di curazione);



b) in presenza di alte erbe a foglia larga, pecceta a megafornie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza di rinnovazione affermata ai margini dei grandi alberi o del bosco; il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo venticinque anni (periodo di curazione).

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2 e 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo di curazione, 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b) per riduzione della massa al di sotto dei limiti di cui ai commi 2 e 3, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni metro cubo mancante per ettaro;

c) per riduzione del numero di piante al di sotto dei limiti di cui ai commi 2 e 3, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta mancante per ettaro;

d) per taglio di una massa superiore alla percentuale consentita al comma 2, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 2 per cento o frazione di massa tagliata in più ad ettaro.

Sezione III

MODALITÀ DI TAGLIO, CONCENTRAMENTO, AVVALLAMENTO ED ESBOSCO

Art. 32.

Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi

1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi sono compiuti in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi è realizzato in modo da non danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di insediamento.

2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, sono ammassati nelle aree dove non risultano di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa.

3. L'ammucchiamento di cui al comma 2 segue immediatamente il taglio e l'allestimento in tutte le aree già coperte da novellame e è effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici suscettibili di rinnovazione.

4. Nei boschi non in rinnovazione la ramaglia può essere lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio.

5. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non è consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle piante in piedi né in prossimità delle strade o delle piste di accesso per una fascia di 20 metri, da conteggiarsi dal bordo delle stesse.

6. L'utilizzatore tiene sgomberi da tronchi e da ramaglia i sentieri e le mulattiere di uso collettivo, nonché gli alvei dei corsi d'acqua.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 100 metri quadrati o frazione.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3 e 5, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 per ogni 1.000 me-

tri quadrati ragguagliati o frazione e il 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per le fattispecie di cui al comma 5 per ogni 1.000 metri quadrati ragguagliati o frazione.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue lo sgombero delle tagliate in violazione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Art. 33.

Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi

1. Il concentramento a strascico è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo.

2. Fermi restando gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo di cui all'articolo 36, comma 2 della legge forestale, l'esbosco può farsi per teleferica, strade, piste, condotte attrezzate, canali di avvallamento già esistenti, evitando, qualora non vi sia altra possibilità, percorsi nelle parti di bosco in rinnovazione.

3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori gommati e cingolati è consentito lungo le piste o i varchi naturali e le superfici non coperte da rinnovazione, purché non comporti rilevanti danni al soprassuolo o movimenti di terra.

4. Lo IAF può vietare l'uso degli avvallamenti e canali esistenti, nonché l'impiego di trattori cingolati se tale uso può dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti danni al soprassuolo. Il provvedimento viene comunicato al proprietario interessato ed al soggetto che esegue l'utilizzazione boschiva, anche in corso d'opera.

5. L'utilizzatore può usare la via più breve o più funzionale per l'esbosco, previo accordo con il proprietario o avvalersi dei diritti di servitù di passaggio già costituiti o da costituire ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile. Eventuali danni dovuti all'esbosco sono risarciti secondo le norme del codice civile.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate in violazione dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Art. 34.

Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canali, torrenti

1. Nell'ambito delle operazioni di sgombero delle tagliate, sono vietati:

a) l'avvallamento del legname lungo pendici, canali e torrenti in cui sono eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali;

b) il concentramento a strascico lungo le strade a fondo stabilizzato, salvo che per i tratti strettamente necessari all'accatastamento del legname e comunque non oltre 50 metri.

2. Lo IAF entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato può autorizzare deroghe ai divieti di cui al comma 1, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive, compreso l'obbligo di ripristino.

3. Lo IAF può altresì prevedere, con provvedimento inviato al proprietario e al soggetto utilizzatore, restrizioni, la sospensione dei lavori o del transito dei mezzi ed il ripristino dei luoghi qualora ravvisi un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici.

4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi in violazione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.



6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Sezione IV

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Art. 35.

Fondi per le migliori boschive

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge forestale, gli enti pubblici proprietari forestali impiegano parte delle somme derivanti dalla vendita di legname, nella misura di almeno il 10 per cento per le vendite in piedi, o di almeno il 5 per cento del ricavo derivante dalla vendita del legname allestito, in migliori boschive consistenti in lavori di manutenzione delle infrastrutture boschive e del patrimonio silvo-pastorale, nonché in operazioni e spese di gestione della proprietà forestale.

2. Il comma 1 non si applica per lotti boschivi inferiori a 1.000 metri cubi lordi.

Sezione V

BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

Art. 36.

Gestione dei boschi in situazioni speciali

1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono a rilevanti funzioni protettive di abitati ed infrastrutture civili e, in particolare:

a) boschi presenti sulle rupi;

b) boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in aree soggette a valanghe o a caduta massi;

c) boschi in posizione sommitale, a quota superiore a 1.400 metri per l'area prealpina e a 1.600 metri per l'area alpina, ove siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione;

d) boschi di protezione dal sorrenamento.

2. La Direzione centrale predisporre gli elenchi dei boschi in situazioni speciali di cui al comma 1 e li comunica ai Comuni ove sono ubicati, che provvedono a pubblicarli sul proprio sito informatico per trenta giorni; entro tale periodo possono essere avanzate osservazioni alla Direzione centrale, che vengono valutate ai fini della predisposizione degli elenchi definitivi. Gli elenchi definitivi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul sito informatico della Regione.

3. Per i boschi in situazioni speciali inclusi negli elenchi approvati di cui al comma 2, i tagli per qualsiasi quantitativo sono preventivamente autorizzati, con eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive, dallo IAF competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Nei casi in cui ricorra l'obbligo di predisposizione del PRFA, la sua approvazione tiene luogo dell'autorizzazione di cui al comma 3.

5. Ogni assegno per interventi di taglio è fatto ricorrendo all'assistenza tecnica del personale dello IAF o di un tecnico agronomo forestale abilitato, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della legge forestale.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3 in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità operative contenute nelle autorizzazioni emanate ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Sezione VI

ALBERI DI NATALE

Art. 37.

Coltivazione degli alberi di Natale e trasporto ai fini del commercio

1. La coltivazione delle piante resinose destinate ad alberi di Natale in terreni soggetti a vincolo idrogeologico è soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata dagli estremi catastali, nella quale è indicata la zona da destinare alla piantagione; tale intervento non costituisce cambiamento di coltura. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, lo IAF competente può formulare eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive; decorso inutilmente tale termine, l'impianto può essere realizzato.

2. Il trasporto ai fini del commercio delle piante di cui al comma 1 è regolamentato nei seguenti termini:

a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri, Comeglians, Rigolato, Ovaro, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, Treppo Carnico, Paularo, Pontebba, Moggio Udinese, Tarvisio, Malborghetto, Dogna e Chiusaforte sono dotate di speciale sigillo apposto al momento del taglio dal personale dello IAF o dal personale dei Comuni o dei Consorzi pubblici forestali o di altra certificazione di provenienza;

b) tutti gli alberi di Natale provenienti o circolanti nei restanti territori della regione non sono soggetti alla disciplina di cui alla lettera a).

3. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Capo IV

IMPRESSE FORESTALI

Art. 38.

Imprese forestali

1. Le utilizzazioni forestali e i lavori di miglioramento dei boschi, per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale previsti da un PRFA, sono effettuati da imprese forestali in possesso del certificato di idoneità forestale, di cui all'articolo 39, distinto per specializzazioni ai sensi dell'articolo 40, comma 4, o di documentazione equipollente per le imprese forestali con sede legale in altre regioni italiane o all'estero.



2. Le utilizzazioni forestali fino a 200 metri cubi lordi possono essere eseguite in proprio senza il ricorso alle imprese di cui al comma 1.

3. Le imprese forestali possono, nel rispetto delle normative vigenti, far eseguire una parte dei lavori ad altre imprese forestali purché tali imprese dispongano dei necessari requisiti di professionalità, attestati dal possesso del certificato di idoneità forestale di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi in violazione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo.

Art. 39.

Certificato di idoneità forestale

1. Il certificato di idoneità forestale, di seguito denominato certificato, attesta la capacità tecnico-professionale dell'impresa forestale, ha durata quinquennale e viene rilasciato, previa domanda, dallo IAF alle imprese forestali che possiedono i seguenti requisiti:

a) dispongono delle macchine idonee e delle maestranze specializzate da attestarsi tramite scheda conoscitiva, secondo il modello predisposto dal Servizio e reperibile sul sito informatico della Regione;

b) hanno i propri operatori professionali forestali, titolari o dipendenti, in possesso del patentino forestale di cui all'articolo 41 o, per le imprese aventi sede legale in altre Regioni italiane o all'estero, documento abilitativo equipollente;

c) rispettano le norme in materia contributiva previdenziale;

d) sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per categoria di lavori pertinenti ad attività forestali o, per le imprese aventi sede all'estero, sono iscritte in registri equipollenti previsti dalla legislazione dello Stato.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è comprovato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o per le imprese aventi sede legale all'estero, da documento equipollente.

3. Il certificato è sospeso dallo IAF a seguito del venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c) e d). Il certificato è altresì sospeso qualora venga accertato che un operatore in bosco eserciti attività di utilizzazione boschiva in mancanza del prescritto patentino.

4. I certificati già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla data di scadenza.

Art. 40.

Elenco regionale delle imprese forestali

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge forestale, il Servizio tiene ed aggiorna l'elenco regionale delle imprese forestali in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazione boschiva e per le opere e i servizi di interesse forestale.

2. Il certificato di cui all'articolo 39, comma 1, è trasmesso dallo IAF al Servizio contestualmente al suo rilascio; entro 30 giorni il Servizio provvede all'iscrizione dell'impresa nell'elenco delle imprese forestali di cui al comma 1.

3. Per le imprese aventi sede legale in altre Regioni italiane o all'estero, le capacità tecnico-professionali dell'impresa forestale di cui al comma 1 sono attestate da documentazione equipollente al certificato da consegnare allo IAF nel rispetto della procedura di cui al comma 2.

4. L'elenco delle imprese forestali di cui al comma 1 è distinto in sezioni secondo le seguenti specializzazioni:

a) le utilizzazioni forestali tradizionali, quali taglio, allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi colturali e cippatura;

b) le utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e forwarder;

c) le altre attività di cui all'articolo 38, comma 1.

5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge forestale, le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

Art. 41.

Patentino forestale

1. La Direzione centrale rilascia il patentino forestale di durata quinquennale agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di impresa forestale, previa frequenza di corso di formazione professionale presso la struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna e con superamento di esame finale, nel quale sono valutate le capacità in ordine alla corretta e razionale effettuazione dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché le conoscenze in materia antinfortunistica e di impiego e manutenzione delle attrezzature boschive.

2. A domanda dell'interessato, il patentino forestale è altresì rilasciato senza la frequenza del corso di cui al comma 1:

a) agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di imprese forestali, che hanno ottenuto il certificato di idoneità in almeno uno dei tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento e purché gli interessati presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo;

b) agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di imprese forestali, con sede legale in altre regioni italiane in possesso di documentazione equipollente al patentino forestale di cui al comma 1 in corso di validità;

c) agli operatori forestali professionali, dipendenti o titolari di imprese forestali, in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione sull'uso di macchine e attrezzature per i lavori in bosco rilasciati da centri di formazione o aggiornamento professionale della Regione, di altre Regioni o Stati esteri per il settore forestale.

3. Gli operatori forestali professionali in possesso del patentino forestale frequentano almeno un corso di aggiornamento all'anno, anche presso la struttura regionale di cui al comma 1, per poter mantenere la validità del patentino forestale stesso.

Capo V

INFRASTRUTTURE PER L'ESBOSCO PER VIA TERRESTRE ED AEREA

Art. 42.

Infrastrutture forestali

1. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge forestale, le infrastrutture forestali sono classificate in:

a) viabilità forestale principale e secondaria;

b) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri, preclusi al transito motorizzato, o vie;

c) vie aeree di esbosco.

2. La viabilità forestale principale è caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia natura ed è costituita da:

a) strade;

b) piazzali di raccolta del legname.

3. La viabilità forestale secondaria comprende opere temporanee a fondo naturale, che può essere ricolonizzato dalla vegetazione, soggette a riutilizzo periodico, realizzate senza o con modesti movimenti di terra e che sono costituite da:

a) piste principali che necessitano di movimenti di terra, di larghezza pari o inferiore a 4 metri;

b) piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza pari o inferiore a 4 metri;


c) linee di esbosco a gravità, realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati;

d) piazzali di deposito.

4. Le vie aeree di esbosco sono distinte in:

a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;

b) linee temporanee di gru a cavo mobile;



c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate palorci e trifuni.

Art. 43.

Procedure relative alla viabilità forestale

1. Gli interventi di viabilità forestale principale di cui all'articolo 42, comma 2, in quanto infrastrutture forestali di carattere permanente a fondo stabilizzato che costituiscono interruzione della superficie boscata e che alterano lo stato dei luoghi, sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Gli interventi di viabilità forestale secondaria di cui all'articolo 42, comma 3, in quanto infrastrutture forestali che non costituiscono interruzione della superficie boscata, che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio e che non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo decreto legislativo.

3. Le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco sono approvate con decreto del Direttore centrale. Fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004.

4. Le linee di esbosco a gravità, realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati, non sono soggette ad alcuna disciplina, fatto salvo quanto previsto negli articoli 33 e 34. Le linee di avvallamento artificiali, risine o canalette, possono essere eseguite liberamente e vanno rimosse al termine dei lavori di utilizzazione.

Art. 44.

Procedure relative alle vie aeree di esbosco

1. Nei boschi di alto fusto e in quelli da avviare all'alto fusto, è ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della larghezza consentita dalle corrette tecniche per il tracciamento e l'esercizio delle linee di teleferica, al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di gru a cavo e di altre macchine operatrici forestali a fune. Le spaziature tra le linee sono conformate al tipo di bosco, al trattamento, all'intensità del taglio ed alle macchine da impiegare, secondo gli indirizzi individuati per l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle direttive tecniche di cui all'articolo 43, comma 3 e secondo le indicazioni del PRFA.

2. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo di cui all'articolo 42, comma 4, lettere a) e b), è la seguente:

a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a 1.200 metri è soggetta all'autorizzazione dello IAF, che può impartire prescrizioni contenenti modalità esecutive e che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda. L'esecutore presenta il progetto redatto da un dottore agronomo o dottore forestale ed in conformità alle direttive tecniche di cui all'articolo 43, comma 3, previo tracciamento sul terreno e segnatura delle piante di ancoraggio e di sostegno. Il progetto è corredato dagli elementi tecnici dimensionali di progetto, dalla planimetria in scala adeguata, dal profilo del terreno e dalla posizione di: catenaria, ancoraggi e cavalletti;

b) la realizzazione delle linee di lunghezza compresa tra 600 e 1.200 metri è soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata dall'indicazione delle linee che vanno evidenziate in planimetria a scala adeguata e dall'individuazione sommaria delle caratteristiche tecniche essenziali dell'impianto; lo IAF competente può formulare eventuali prescrizioni contenenti le modalità esecutive entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione; in caso di inutile decorso del termine, le linee possono essere realizzate;

c) la realizzazione delle linee di lunghezza inferiore a 600 metri è soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata da planimetria in scala adeguata limitatamente alle gru a cavo tradizionali.

3. Qualora nel PRFA sia previsto l'impiego delle linee di cui al comma 2, queste sono soggette alla disciplina del comma medesimo; l'approvazione del PRFA assorbe le procedure del comma 2, ai sensi dell'articolo 9, comma 8.

4. La realizzazione di linee di teleferiche permanenti di cui all'articolo 42, comma 4, lettera c), è soggetta all'autorizzazione rilasciata dal Comune o dalla Provincia ai sensi all'articolo 4 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403 sull'impianto di vie funicolari aeree), previo nulla osta dello IAF.

5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, la domanda di autorizzazione di cui al medesimo comma è corredata da un progetto contenente le caratteristiche tecniche dell'impianto, la planimetria in scala adeguata, il profilo del terreno e la posizione della catenaria, degli ancoraggi e dei cavalletti. Lo IAF rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le chiome del bosco è fatta salva l'osservanza delle norme e delle procedure di sicurezza per il volo.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, lettera a), in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, lettere b) e c), in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2, lettera a) o nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Capo VI

ARBORICOLTURA DA LEGNO

Art. 45.

Modalità e criteri per la redazione e approvazione del piano di coltura e conservazione

1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge forestale gli impianti di arboricoltura da legno, realizzati con finanziamenti pubblici sono gestiti sulla base di un piano di coltura e conservazione, di seguito denominato PCC, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 3.

2. Il PCC è redatto da dottori agronomi e dottori forestali ed è sottoscritto dal soggetto che procede all'impianto di cui al comma 1 per accettazione ed osservanza ed è approvato dallo IAF entro quindici giorni dal ricevimento.

3. I criteri per la redazione del PCC sono i seguenti:

- descrizione degli obiettivi dell'impianto;
- individuazione del tipo di governo, dei turni di utilizzazione delle specie principali e di quelle accessorie e dell'eventuale diametro di recidibilità o commerciale;
- descrizione delle modalità di esecuzione delle cure colturali e dei diradamenti, del controllo delle infestanti, degli sfalci, dei diserbi, delle lavorazioni del terreno e dell'uso di protezioni e tutori;
- descrizione dei sistemi di potatura delle piante principali;
- periodo di validità del PCC.

Art. 46.

Obblighi derivanti dal PCC e fattispecie esenti

1. Il soggetto che procede all'impianto di cui all'articolo 45, comma 1, effettua la rimessa delle fallanze e provvede allo smaltimento dei materiali non biodegradabili costituiti dall'eventuale pacciamatura e dagli shelters.



2. È vietato l'esercizio del pascolo sino a quando le colture arboree siano suscettibili di danno ovvero sino a quando la parte basale delle chiome non abbia raggiunto i 3 metri di altezza. Eventuali deroghe possono essere richieste allo IAF e autorizzate entro quindici giorni dalla data di presentazione.

3. Il PCC è vincolante per il periodo di validità del medesimo. Eventuali deroghe possono essere richieste allo IAF e autorizzate entro quindici giorni dalla data di presentazione.

4. Nei casi di compromissione grave dell'impianto per cause di forza maggiore quali incendi, attacchi fitopatologici ed avversità meteoriche, con provvedimento dello IAF, da adottare entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, possono essere autorizzati trasformazioni colturali o di uso del suolo.

5. Non sono soggetti all'obbligo di adozione del PCC gli impianti di specie forestali a rapido accrescimento di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge forestale.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

Capo VII

TUTELA DEI BOSCHI

Art. 47.

Trasformazione dei boschi

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge forestale è vietata la trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatti salvi i casi in cui la trasformazione è autorizzata dallo IAF ai sensi dell'articolo 42, comma 2 della legge forestale e i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria ai sensi dell'articolo 42, comma 4 della legge medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge forestale, nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), l'autorizzazione di cui al presente articolo tiene luogo dell'autorizzazione prevista all'articolo 48.

3. La domanda di autorizzazione per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 42, comma 2 della legge forestale è presentata allo IAF, corredata da:

a) documentazione attestante la titolarità del richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) una relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, comprensiva di elaborati grafici e descrittivi che consentano di individuare e descrivere l'intervento e le condizioni del bosco oggetto di trasformazione, evidenziando gli aspetti e gli accorgimenti che garantiscano la compatibilità dell'intervento con gli aspetti di cui all'articolo 42, comma 2 della legge forestale e l'indicazione dei modi e dei tempi per la compensazione di cui all'articolo 43 della legge forestale.

4. Qualora l'intervento interessi boschi in aree sottoposte al vincolo idrogeologico la documentazione di cui al comma 3 è integrata con quanto previsto all'articolo 48, comma 2, lettera b).

5. Ferma restando l'indicazione dei modi e dei tempi per la compensazione di cui al comma 3, lettera b), con riguardo agli interventi di trasformazione del bosco che interessano una superficie inferiore a 5.000 metri quadrati nel territorio montano, di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) o inferiore a 1.000 metri quadrati esterna al territorio montano, la domanda di autorizzazione è corredata da una relazione semplificata recante la motivazione dell'intervento e da una planimetria catastale.

6. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali modalità esecutive. L'autorizzazione indi-

ca anche i modi e i tempi per la compensazione ai sensi dell'articolo 43 della legge forestale.

7. I termini di cui al comma 6 sono ridotti a trenta giorni nel caso di interventi per infrastrutture forestali di cui all'articolo 42.

8. L'autorizzazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Le eventuali richieste motivate di proroga, per un massimo di tre anni, sono presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

9. Sono compresi nella trasformazione del bosco e sono autorizzati con la procedura di cui al presente articolo gli interventi che comportano l'eliminazione temporanea del soprassuolo per finalità non forestali. Il provvedimento di autorizzazione prevede le modalità per il ripristino del soprassuolo.

10. Ai sensi dell'articolo 46, comma 2 della legge forestale la violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE.

11. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Capo VIII

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Sezione I

NORME E PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO IN ALTRA DESTINAZIONE D'USO E PER INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE O ESENTI DA FORMALITÀ NEI MEDESIMI TERRENI

Art. 48.

Autorizzazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico


1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge forestale, ogni attività comportante trasformazione di terreni soggetti al vincolo idrogeologico, di cui al regio decreto 3267/1923, in altra destinazione d'uso, è subordinata al rilascio di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 3, 48, 50 e 51 della legge forestale.

2. La domanda di autorizzazione è presentata allo IAF dal proprietario, corredata di:

a) documentazione attestante la titolarità del richiedente, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

b) elaborati grafici e descrittivi redatti da un tecnico abilitato che consentano di individuare e descrivere l'intervento e le condizioni del terreno oggetto di trasformazione, evidenziando gli aspetti e gli accorgimenti che garantiscano di non compromettere la stabilità del terreno stesso, di non innescare fenomeni erosivi e di non turbare il regime delle acque.

3. In relazione alla tipologia delle opere, allo stato dei luoghi e alla natura dei terreni, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere sono effettuate nel rispetto alle norme tecniche previste, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).



4. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive.

5. I termini di cui al comma 4 sono ridotti a trenta giorni nel caso di interventi per infrastrutture forestali di cui all'articolo 42.

6. L'autorizzazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Le eventuali richieste motivate di proroga, per un massimo di tre anni, sono presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

7. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative alla circolazione delle acque o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, lo IAF può impartire ulteriori prescrizioni contenenti modalità esecutive o la sospensione dei lavori.

8. Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro, per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 4 e nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Art. 49.

Dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge forestale sono soggetti a dichiarazione da presentarsi dal proprietario allo IAF, i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico:

a) la manutenzione straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 42, comma 2, con interventi che non comportano alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, compresa l'attuazione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche con tipologie strutturali idonee;

b) la realizzazione e manutenzione straordinaria delle piste principali di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a);

c) la realizzazione e manutenzione straordinaria dei piazzali di deposito di cui all'articolo 42, comma 3, lettera d);

d) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al 50 per cento e per superfici comprese tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati; per superfici superiori, si può procedere per lotti separati, ma progressivamente portati a compimento;

e) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici comprese tra 1.000 metri quadrati e 5.000 metri quadrati per terreni con pendenza inferiore al 50 per cento;

f) l'estirpazione dei cespugli nei prati e pascoli, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici comprese tra 1.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati per terreni con pendenze inferiori al 50 per cento;

g) il ripristino delle aree a pascolo, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici comprese tra 5.000 metri quadrati e 40.000 metri quadrati e con pendenze medie inferiori al 50 per cento;

h) la realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a 200 metri e che non comportino più di 100 metri cubi complessivi di movimentazione;

i) la realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane;

j) i movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche con ampliamento della superficie edificata, fermi restando i limiti della lettera l);

k) la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di altezza inferiore a 3 metri mediante i tipi costruttivi dell'ingegneria naturalistica;

l) gli interventi diversi di quelli di cui alle lettere da a) a k), che comportano movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra 200 metri quadrati e 1.000 metri quadrati, purché i volumi siano compresi

tra 20 metri cubi e 200 metri cubi e le pendenze siano inferiori al 50 per cento;

m) la trasformazione in aree coltivate dei terreni non boscati insistenti su substrato roccioso calcareo compatto, con pendenze inferiori al 30 per cento, limitatamente alle zone omogenee E, come individuate dal piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici comunali, con lavorazione a buca singola o per trincee, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste per le attività in edilizia libera di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive).

2. Lo IAF nel termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione può formulare eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni contenenti modalità esecutive per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere realizzato.

3. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera d), possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, previa autorizzazione dello IAF. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 che costituiscono trasformazione di bosco, trova applicazione l'articolo 42, comma 3 della legge forestale.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3, in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico

Art. 50.

Attività non soggette ad autorizzazione né a dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico

1. Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 47, per la trasformazione del bosco, sono esenti da ogni formalità, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 della legge forestale, i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico:

a) la manutenzione ordinaria di viabilità forestale di cui all'articolo 42, comma 2;

b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria delle piste secondarie di cui all'articolo 42, comma 3, lettera b), nonché la manutenzione ordinaria delle piste principali di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a);

c) manutenzione ordinaria dei piazzali di deposito di cui all'articolo 42, comma 3, lettera d);

d) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al 50 per cento e per superfici inferiori a 5.000 metri quadrati;

e) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici inferiori a 1.000 metri quadrati con pendenza inferiore al 50 per cento;

f) l'estirpazione dei cespugli nei prati e nei pascoli, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici inferiori a 1.000 metri quadrati per terreni con pendenze inferiori al 50 per cento;

g) il ripristino delle aree a pascolo, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici inferiori a 5.000 metri quadrati e con pendenze medie inferiori al 50 per cento;



h) le piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche realizzate con materiali naturali;

i) la realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente di elementi in legno;

j) la realizzazione e manutenzione di sentieri di larghezza inferiore a 1 metro, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici;

k) l'estirpazione degli arbusti e delle eventuali piante arboree per gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica dei corsi d'acqua, promossi e realizzati dagli enti pubblici competenti in materia;

l) gli interventi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a k), che comportano movimenti di terra e roccia per superfici inferiori a 200 metri quadrati, purché i volumi siano inferiori a 20 metri cubi e le pendenze siano inferiori al 50 per cento.

2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, previa dichiarazione allo IAF. Lo IAF nel termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione può formulare eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni contenenti modalità esecutive per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere realizzato.

3. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Sezione II

PRESCRIZIONI PER I TERRENI CESPUGLIATI, PER QUELLI PASCOLATI E PER IL PASCOLO NEI BOSCHI E NEI TERRENI ABBANDONATI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 51.

Terreni cespugliati in aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Nei terreni cespugliati su pendenza inferiore al 70 per cento, è consentito senza alcuna restrizione il taglio dell'ontano verde.

3. Nei terreni cespugliati su pendenza superiore al 70 per cento, il taglio degli arbusti è sottoposto a dichiarazione allo IAF; entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione, lo IAF può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive per la corretta effettuazione dei tagli tenuto conto del rischio di formazione di valanghe, del verificarsi di movimenti franosi o di caduta massi e del rischio di danni provocato dal calpestio del bestiame pascolante o dell'insorgere dei fenomeni di rottura del cotico erboso. Trascorso tale termine, il taglio può essere eseguito.

4. Nei terreni cespugliati in aree franose o su versanti con pendenza superiore al 70 per cento l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli è subordinata ad autorizzazione dello IAF, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e che può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive.

5. L'estirpazione delle piante di pino mugo è vietata, salvo per la realizzazione e manutenzione di sentieri. Il taglio andante del pino mugo è subordinato ad autorizzazione dello IAF, che si esprime entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e che può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1 della legge forestale chi esegue gli interventi di cui ai commi 4 e 5 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 4 e 5, o nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue l'estirpazione delle piante di pino mugo, in violazione del divieto di cui al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Art. 52.

Terreni pascolati in aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo è consentito il taglio delle specie arboree ed arbustive con le procedure e i limiti delle prescrizioni di cui all'articolo 51, comma 3.

3. Nei prati, nei prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo è consentito durante tutto l'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso.

4. Qualora per il periodo stagionale di pascolamento, per il carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo procuri danni al cotico erboso o rappresenti un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, lo IAF può prevedere delle prescrizioni contenenti modalità esecutive con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.

5. Lo IAF nelle fattispecie di cui al comma 4 può prescrivere anche l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.


6. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento e successivo interrimento o livellamento, erpicatura, concimazione, suddivisione in compartimenti, manutenzione ordinaria della viabilità di accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque.

7. Tutti i miglioramenti, che comportano la lavorazione andante e il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti alla disciplina di cui alla sezione I del presente capo, secondo le fattispecie previste dai singoli articoli.

8. Il pascolo transumante, qualora effettuato con più di trecento capi, è soggetto a dichiarazione allo IAF, nella quale sono specificati il percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di permanenza sul territorio di ciascun Comune, con l'indicazione delle zone interessate dal pascolamento e dalla sosta; lo IAF entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione può impartire prescrizioni contenenti modalità esecutive per disciplinare il carico del bestiame, nonché le modalità ed i tempi di spostamento e sosta degli animali, ovvero subordinare il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici. In presenza di danni o di pericoli di potenziali dissesti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 8, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

10. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 4, 5 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.



Art. 53.

*Pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati
in aree soggette a vincolo idrogeologico*

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Il pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati è sempre consentito ad esclusione del caso in cui il bosco sia in via di rinnovazione diffusa o allo stadio di basso novelletto e sino a che i soggetti della rinnovazione non siano definitivamente affermati e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame.

3. Qualora il pascolo a causa del carico di bestiame, della specie o per le caratteristiche dei luoghi, procuri danni al soprassuolo o rappresenti un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, lo IAF competente può prevedere delle prescrizioni contenenti modalità esecutive, con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.

4. Lo IAF nelle fattispecie di cui al comma 2 può prescrivere anche l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.

5. Nei terreni in cui l'abbandono accresce il rischio di incendi e nella landa carsica, la Regione può disporre l'occupazione temporanea dei terreni e l'esercizio del pascolo, anche con specifiche prescrizioni contenenti modalità esecutive, a fini di prevenzione degli incendi, in applicazione degli articoli 4, lettera a) e 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Capo IX

UTILIZZAZIONE DEI TERRENI ABBANDONATI O INCOLTI

Art. 54.

*Criteri generali di redazione del piano
di recupero dei terreni abbandonati o incolti*

1. Il piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86 della legge forestale, di seguito denominato piano di recupero, è redatto da un tecnico abilitato e competente in materia agro-forestale, in conformità con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).

2. Il piano di recupero è costituito da una relazione illustrativa dello stato di fatto dei terreni, degli obiettivi del piano, degli interventi programmati e delle pratiche agricole e forestali per la gestione dei fondi, da una cartografia e da un elenco dei mappali dei proprietari dei terreni.

Art. 55.

Approvazione e attuazione del piano di recupero

1. Il piano di recupero è predisposto dal Comune territorialmente competente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e per trenta giorni sul sito informatico del Comune affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano di recupero sul Bollettino ufficiale della Regione, i proprietari dei terreni o gli altri soggetti interessati possono presentare opposizione e osservazioni.

3. Il Comune valuta le eventuali opposizioni e osservazioni e adotta definitivamente il piano di recupero che è pubblicato sul sito informatico del Comune affinché chiunque possa prenderne visione.

4. Nei terreni compresi nel piano di recupero possono essere attuati, oltre agli interventi di cui all'articolo 54, comma 2, anche i seguenti interventi:

a) interventi previsti dai piani di razionalizzazione fondiaria e le altre misure per la promozione delle imprese agricole ai sensi della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane);

b) interventi finanziati dalla legge regionale 10/2010.

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56.

Norme transitorie

1. Per i contratti di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 non si applicano alle utilizzazioni boschive per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è presentata la dichiarazione di taglio o il PRFA, limitatamente alla proprietà privata.

Art. 57.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 571/1987;

b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1991, n. 184 (Modifica del capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica);

c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 luglio 1995, n. 255 (Modifica del capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica);

d) il decreto del Presidente della Giunta 30 settembre 1996, n. 342 (Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica);

e) il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 32 (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico).


Art. 58.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

13R00018



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 49.

Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 «Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 «Norme in materia di unioni montane».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 «Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 «Norme in materia di unioni montane».

1. Alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:

«3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell'unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.»;

c) il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:

«1. L'unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da

parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'art. 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.»;

d) dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma:

«1-bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni.»;

e) la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituita:

«d) le modalità ed i tempi per l'eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita;».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 15 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 «Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;

b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 «Norme in materia di unioni montane».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 28 dicembre 2012

ZAIA

(Omissis).

13R00093



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2012, n. 61.

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 14 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E ASSOCIATIVA
DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA REGIONE

Art. 1.

Adempimenti di trasparenza patrimoniale dei consiglieri e dei candidati consiglieri

1. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al Presidente del consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera *c)*, debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma terzo, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000,00, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi euro 50.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono,

4. La dichiarazione di cui comma 1, lettera *c)*, ed i relativi allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della legge n. 151/1993. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 15 della stessa legge n. 151/1993.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera *c)*, ed i relativi allegati, sono trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti.

6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, entro tre mesi dalla surroga.

Art. 2.

Adempimenti di trasparenza patrimoniale degli assessori

1. Ciascun assessore, entro tre mesi dalla data della nomina, è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, al Presidente della Giunta regionale.

2. L'adempimento di cui al comma 1, non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione degli atti al Presidente della Giunta regionale.



Art. 3.

Adempimenti in corso di mandato

1. Ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 659/1981, nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi euro 50.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

2. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso gli eletti e gli assessori devono dichiarare, nelle modalità di cui allo stesso comma 1, tutti i contributi economici ricevuti da privati.

Art. 4.

Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa.

1. Entro tre mesi dalla data delle elezioni i consiglieri regionali ed il Presidente della Giunta regionale presentano al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione, illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.

2. Gli assessori che non abbiano già precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1 al Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla nomina. In caso di mancata osservanza della disposizione, il Presidente della Giunta regionale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'art. 5.

Art. 5.

Anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

1. È istituita l'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali, di seguito denominata «anagrafe pubblica».

2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per gli assessori, curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali ed assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.

3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.

4. I singoli consiglieri ed assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.

Art. 6.

Dati della sezione dei consiglieri

1. L'anagrafe pubblica contiene per ciascun consigliere, compreso il Presidente della Giunta regionale, i seguenti dati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita;
 - b) emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;
 - c) la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
 - d) un quadro riepilogativo della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
 - e) un quadro riepilogativo dei dati risultanti dalla dichiarazione e dagli allegati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
 - f) la dichiarazione dei finanziamenti ricevuti e dei doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l'acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che ecceda il valore di euro 150,00;
 - g) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;
 - h) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'art. 4;
 - i) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;
- 1) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei i voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.

Art. 7.

Dati della sezione degli assessori

1. L'anagrafe pubblica contiene per ciascun assessore, i dati di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Art. 8.

Aggiornamenti e variazioni

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'art. 1, comma 3.



2. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano almeno annualmente, entro lo stesso termine del comma 1, ai rispettivi uffici competenti alla tenuta dell'anagrafe pubblica, tutte le variazioni dei dati di detta anagrafe intervenute rispetto all'anno precedente.

3. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni dei commi 1 e 2.

Art. 9.

Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l'art. 1, comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

Art. 10.

Diffida e sanzioni amministrative

1. Nel caso di inadempienza agli obblighi della presente legge da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato e, nel caso di inosservanza della diffida, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

2. Nel caso di inadempienza agli obblighi della presente legge da parte di un assessore, il Presidente della Giunta regionale diffida l'assessore ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato e, nel caso di inosservanza della diffida, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, al consigliere o assessore inadempiente, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida. La competente struttura provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.

Art. 11.

Pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso art. 1, comma 1, lettera *b)*, nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 8, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell'anagrafe pubblica di cui all'art. 5, anche mediante pubblicazione delle stesse nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale, per i consiglieri ed il Presidente della Giunta regionale, e dei competenti uffici della Giunta regionale, per gli assessori.

Capo II

PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E ASSOCIATIVA DEI TITOLARI DI CARICHE ISTITUZIONALI DI GARANZIA E DI CARICHE DIRETTIVE DI DETERMINATI ENTI E SOCIETÀ.

Art. 12.

Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia

1. I titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia:

a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);

c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza),

sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, all'art. 4 ed agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali. Ad essi si applica quanto previsto dall'art. 10, commi 1 e 3.



2. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 13.

Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società

1. I seguenti soggetti:

a) amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione;

b) amministratori di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;

c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di euro 250.00,00, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, fermo restando, per i soggetti di nomina regionale, quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. Le dichiarazioni sono presentate all'organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un organo regionale, al Presidente del Consiglio regionale.

3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e d).

4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale dell'organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione.

5. Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente competente ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, salvo il caso di cui al comma 6.

6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida ovvero l'infedeltà delle dichiarazioni in qualsiasi momento accertate in contraddittorio con l'interessato comportano, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza della nomina. La decadenza è dichiarata

dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Capo III

MODIFICHE E ABROGAZIONI

Art. 14.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 38/2000

1. L'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 5/2008

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 5/2008 è sostituita dalla seguente:

«b) nei casi di cui all'art. 13, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008);».

Art. 16.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 74/2004

1. La lettera a) del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale») è sostituita dalla seguente:

«a) gli articoli 1, 10 e 11 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008);».



Art. 17.

Abrogazioni

1. La legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti), è abrogata.

2. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali.), sono abrogati.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 novembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 2012.


(Omissis).

13R00104

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-08) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agazia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 2 2 3 *

€ 3,00

